Tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO
"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"

art. 3, Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, New York 1989
Indice

Prefazione ........................................................................................................................................... 7

Capitolo I  Politiche ed istituzioni per la promozione e la protezione dei diritti tra sussidiarietà ed effettività. L’esperienza del Veneto..... 9
  Effettività e sussidiarietà ............................................................................................................. 10
  Le istituzioni nazionali e subnazionali per la garanzia dei diritti. Le peculiarietà dell’Italia ............................................................................................................................... 12

Capitolo II  L’infanzia e le autorità indipendenti ......................... 14
  Società civile, istituzioni, interdipendenza globale ......................................................... 14
  Cenni sulla condizione dell’infanzia e sulle politiche per promuovere il benessere e i diritti dei bambini in Italia e nel Veneto.............. 15
    Alcune cifre ........................................................................................................................................ 15
    Le novità legislative degli anni Novanta ...................................................................................... 17
    Le politiche per l’infanzia e la famiglia del Veneto ...................................................................... 19
    Problemi aperti ................................................................................................................................. 20

Capitolo III  Le autorità indipendenti nel contesto del Welfare Community e il Garante dei diritti dell’infanzia ......................... 22
  Il caso italiano. Carenze di effettività e ruolo delle Autorità Indipendenti ......................................................... 22
  Il Pubblico Tutore dei minori. Un primato del Veneto per la promozione dei diritti dell’infanzia ................................. 24
  La legge del Veneto sul Pubblico Tutore dei minori ............................................................................ 25
  Possibili sviluppi di una figura di garante dei diritti dell’infanzia .......................................................... 27

Capitolo IV  Le attività dell’Ufficio dopo il rilancio del 2001. Dalle ipotesi ai progetti ............................................ 30
  Progetto Tutori ....................................................................................................................................... 32
  Progetto Informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ................................................................. 36
    A scuola con i diritti umani ................................................................................................................. 36
    Progetto Informazione e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza .................................................... 39
    Progetto Mondo dello sport e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ............................................... 41
  Progetto bambini in ospedale ............................................................................................................... 44
  Progetto Bambini, Ragazzi e Partecipazione ....................................................................................... 44
  Le pagine web dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto ................................................................. 47
Capitolo V  L’attività di ascolto. Il monitoraggio e la segnalazione 48
Le modalità dell’ascolto..............................................................................49
L’attività di ascolto.....................................................................................50
  A. Le segnalazioni provenienti da cittadini........................................50
  B. Le segnalazioni provenienti da istituzioni e associazioni.............52

Capitolo VI  Conclusioni. Problemi e prospettive ............................... 55
  Il Pubblico Tutore dei minori e gli interessi diffusi dell’infanzia ......56
  La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori d’età
  ..................................................................................................................56
  I bambini e adolescenti stranieri non accompagnati........................58
  La funzione di “vigilanza” ......................................................................59
  Il Pubblico Tutore dei minori, garante dei diritti dell’infanzia,
  nell’ordinamento regionale del Veneto..............................................61

Appendice.................................................................................................. 63
  Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42: Istituzione dell’Ufficio di
  protezione e pubblica tutela dei minori.................................................64
  Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia..........................68
  Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori...............92
Prefazione

Nel corso di quest’ultimo decennio senza dubbio la sensibilità, l’attenzione, la cultura, la legislazione e la prassi amministrativa dedicate all’infanzia hanno registrato nel nostro Paese un forte impulso, un notevole progresso, una nuova positiva e visibile consapevolezza.

La stessa opinione pubblica – insieme ai media, che di essa sono veicoli e promotori – sembra particolarmente sensibile e suscettibile alle emozioni, ai sentimenti, alle reazioni collettive quando protagonisti o testimoni o vittime degli eventi accaduti o narrati sono i bambini.

Ciò avviene sia quando i bambini sono incolpevoli vittime dei grandi eventi calamitosi del mondo globalizzato (la fame, la sete, la guerra, lo sfruttamento minorile, la pedofilia, ecc.); sia quando essi sono partecipi o vittime o protagonisti della nostra ricorrente e penosa cronaca dei drammi o delle tragedie familiari.

Eppure, a questa “centralità” e “prevalenza” dell’interesse per i bambini, alle nuove leggi e alle conseguenti politiche sociali attive, non si è accompagnata una corrispondente attenzione e cura per la valutazione dell’efficacia e della effettività delle scelte e delle dichiarazioni di valore in tema di bambini, né per la predisposizione di strumenti adeguati volti a fornire garanzie di promozione, di monitoraggio e di proposta.

Insomma, nel nostro Paese non ha avuto coerente recepimento l’idea – pur suggerita da autorevoli organismi internazionali (le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, il Parlamento Europeo) – di dare corso alla istituzione di autorità pubbliche ed indipendenti di garanzia per promuovere, vigilare, segnalare, proporre, sostenere una coerente e compiuta azione di promozione e di protezione dell’infanzia.

Ragione per cui l’Italia, che pure ha recepito e ratificato le principali convenzioni internazionali sui diritti dei fanciulli, diversamente da altri Paesi europei non si è dotata né di una legge né di una istituzione – come il Pubblico Tutore dei Minori o Difensore Civico dell’Infanzia o Garante dei diritti dei bambini – che rispondesse a questo scopo; ed in particolare che, operando principalmente sul fronte della promozione culturale, della formazione e dell’ascolto, agisse sul fronte della prevenzione e della
composizione persuasiva dei conflitti in ambito familiare, riducendo i casi di sottoposizione del minore al procedimento giudiziario.

Su questo vuoto o ritardo legislativo nazionale, è intervenuta per prima e con lungimirante consapevolezza la Regione Veneto che, in un contesto di forte valorizzazione dei diritti umani e della garanzia per la loro attuazione, ha istituito alla fine degli anni Ottanta (legge n. 42/88) il Pubblico Tutore dei Minori.

Non è stato né simultaneo né rapido il percorso dall’idea ai fatti, dalla legge alla sua concreta ed operativa attuazione. Tuttavia quell’idea ha progressivamente conquistato consapevolezza, consensi e determinazione; tant’è che la Regione ha proceduto due anni or sono a dare concreto avvio alla costituzione dell’Ufficio regionale del Pubblico Tutore dei Minori.

Sono stati, questi due ultimi, anni di riflessione progettuale, di ricognizione dei problemi e delle risorse, di specificazione degli obiettivi, di ricerca del consenso e della legittimazione ad operare in un campo non solo complesso, delicato e sensibile, ma anche ricco di competenza, di professionalità, di ruoli e di funzioni, con cui è importante realizzare integrazione e collaborazione; insomma relazioni di reciproca fiducia e riconoscimento.

E sono stati due anni di lavoro proficuo; se è vero, come mi sembra plausibile poter affermare, che oggi l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori è una realtà visibile e strutturata, dotata di una propria strategia di progetti e di azioni in campo, che concorrono a rendere sempre più presente e consapevole l’attenzione verso i bambini, i loro bisogni, i loro diritti e i loro interessi.

Questa semplice pubblicazione, che è sintesi delle Relazioni di attività presentate dal Pubblico Tutore dei minori del Veneto al Consiglio Regionale, come impone la legge ed esigono i doveri di trasparenza e di democrazia, vuole dare conto di questo percorso innovativo e paradigmatico adottato dalla Regione Veneto nella speranza che, assieme al radicarsi nel nostro Paese di una cultura dei diritti umani e dei diritti dei minori di età, si sviluppi anche la convinzione sulla utilità e validità degli strumenti istituzionali di garanzia e di promozione, per i quali il legislatore nazionale e le altre Regioni sono chiamate ad esprimersi.

Venezia - Mestre, Pasqua 2003

Lucio Strumendo

Pubblico Tutore dei Minori del Veneto
Capitolo I

Politiche ed istituzioni per la promozione e la protezione dei diritti tra sussidiarietà ed effettività. L’esperienza del Veneto

L’origine, la ragion d’essere ed ora l’effettiva operatività dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori trovano fondamento in quella cultura etica e politico-istituzionale che la Regione Veneto, con meritoria anticipazione, ha saputo elaborare e produrre alla fine degli anni Ottanta con l’approvazione quasi contestuale di alcune significative leggi di riforma, tutte ispirate ai principi costituzionali e statutari di dignità della persona, di libertà, di democrazia e di giustizia, a cui il legislatore regionale ha inteso conferire requisiti di concreta e di effettività attraverso specifiche leggi di promozione e di garanzia.

Si tratta della L.R. n. 28 del 1988 - Istituzione del Difensore Civico, della L.R. n. 29 del 1988 - Misure a favore dei giovani, della L.R. n. 18 del 1988 - Promozione di una cultura di pace, ed infine della L.R. 42/88 - Istituzione del Pubblico Tutore dei minori, con le quali la Regione del Veneto da un lato si è posta in sintonia con gli indirizzi più illuminati e moderni presenti nella legislazione dei Paesi europei e degli organismi sovranazionali; dall’altro ha attestato un primato, quanto meno a proposito delle forme di tutela dell’infanzia, nei confronti delle altre Regioni e a livello nazionale, ove sono persistenti il silenzio e l’inerzia della legislazione e della cultura giuridica su questi orientamenti.

1 La L.R. 18/88 è stata successivamente trasfusa nella L.R. 55/99 - Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.

2 Il testo vigente della L.R. 42/88 è riportato in Appendice.
Quella cultura si è sostanziata non solo nel riconoscimento dei diritti della persona e dei metodi della democrazia partecipata; ma si è avvalsa anche, ai fini di favorire l’esercizio e il beneficio concreto dei diritti medesimi, di criteri, valori e strumenti sicuramente moderni ed innovativi per allora, quali sono il criterio della effettività e quello della sussidiarietà.

Tali criteri – che sono essenziali per garantire una affermazione compiuta dei diritti nelle società democratiche, avanzate e fondate sul riconoscimento costituzionale dei diritti e sul rispetto del federalismo e delle autonomie – coinvolgono importanti questioni: dalla politica alla qualità della legislazione, dal funzionamento delle istituzioni e delle organizzazioni amministrative al ruolo della società civile e delle sue espressioni associative.

In effetti oggi nei Paesi di democrazia costituzionale l’esigenza decisiva che si pone per i diritti fondamentali sociali e di relazione non è tanto quella di sviluppare verifiche e convalide sui valori e sugli obiettivi, largamente condivisi ed affermati nelle Carte Costituzionali; quanto piuttosto quella di soffermarsi sul problema della loro concreta fruizione e sui presidi e sulle garanzie di cui possiamo disporre per rendere tali diritti esigibili, praticati e protetti.

E’ centrale, come si può ben capire, il problema della congruenza e coerenza fra strumenti ed obiettivi; fra promesse - aspettative e tempi, modi e costi della loro attuazione.

Insomma, quelle della effettività e della sussidiarietà sono le vere sfide del nostro tempo sono.

E' effettività e sussidiarietà

La sfida della effettività è in sostanza quella del passaggio dalla pronuncia dei principi e dalla scrittura di norme programmatiche e di indirizzo condivise e codificate, alla concreta attuazione di azioni e comportamenti coerenti ed efficaci per dare loro attuazione, attraverso l’impiego di procedure, di mezzi, di risorse e di competenze efficienti ed adeguate. Il principio di effettività richiede la predisposizione di sistemi di verifica dell’efficacia, nonché l’adozione di sistemi di correzione e di conciliazione a fronte di situazioni di mala amministrazione o di malpratique.

La sfida della sussidiarietà riveste altrettanta importanza. Non è questo il contesto per ragionare del concetto di sussidiarietà per i profili più noti e dibattuti; quanto piuttosto per rilevare la peculiarità e la pertinenza di quel criterio per il tema che più riguarda l’Ufficio di Protezione e Pubblica...
Tutela dei minori: i diritti della persona, del bambino nello specifico nel rapporto fra gli indirizzi degli organismi sovranazionali (Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, Unione Europea) e le politiche degli Stati e delle loro articolazioni istituzionali ed amministrative.

Sia le politiche sociali attivate in quest’ultimo decennio in Europa, ma anche in Italia, a sostegno dell’infanzia e della famiglia; sia la predisposizione di particolari istituti di mediazione, di persuasione, di prevenzione, come ad esempio il Pubblico Tutore dei minori e il Difensore Civico, si inquadrano nel contesto di una concezione sociale della sussidiarietà intesa come criterio di corrette relazioni collaborative che devono operare ai vari livelli: fra Organizzazioni internazionali e Stati nazionali; fra Governi Nazionali ed Autonomie Locali; fra Strutture di amministrazione ed Istituti di mediazione e conciliazione; fra la persona, la famiglia e la rete sociale di maggiore prossimità e le Strutture Pubbliche Amministrative. La sussidiarietà va intesa inoltre non come obbligo sovraordinato e gerarchico, ma come assunzione di responsabilità sulla base dei criteri della ragionevolezza e della giustificabilità degli interventi.


In effetti il diritto positivo nelle nostre democrazie di questo secondo dopoguerra ha due fonti prevalenti di alimentazione. Una proviene dall’alto (le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea, ecc.); l’altra dal basso (la società civile, il costume, i nuovi bisogni, le nuove tecnologie, che si esprimono con nuove domande sociali e diventano “nuovi” diritti).

L’una e l’altra fonte – secondo un processo che potremmo chiamare di sussidiarietà drollare – danno luogo alla legge, al riconoscimento di diritti nuovi e di istituzioni nuove.

E’ il caso non solo dei diritti sociali, ormai consolidati e da proteggere, ma anche dei cosiddetti diritti di relazione, di più recente generazione. Ma è soprattutto il caso delle Istituzioni indipendenti: quelle Amministrative (di controllo e di regolazione) e quelle, più peculiari, di mediazione, di promozione o di garanzia, come il Difensore Civico o il Garante dei diritti dell’infanzia.

3 Il testo della Convenzione è riportato in Appendice.
Le istituzioni nazionali e subnazionali per la garanzia dei diritti. Le peculiarità dell’Italia

La questione, che riguarda anche l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori del Veneto, è dunque quella del diverso impatto che produce nei diversi Paesi il processo di armonizzazione fra gli indirizzi degli organismi sovranazionali, le istanze della società civile e il diritto interno dei singoli Stati.

Vale la pena di segnalare alcune peculiarità di questo intreccio. In Spagna, ad esempio, la figura del Defensor del Pueblo ha rilevanza in Costituzione e alle leggi nazionali e delle singole Comunità territoriali è affidato il compito di specificarne i compiti e le modalità di funzionamento (ad es. in Catalogna è operante con caratteristiche proprie Sindic de G raunzes e il suo Aggiunto per i minori). In Francia invece, tanto le M ediateur quanto le D efenseur des Infants (isituit quest’ultimo con legge del 6 maggio 2001) hanno un assetto ed una organizzazione nazionale centralizzati. All’inverso in Italia, nonostante i tentativi esperiti in sede di dibattito sulle riforme costituzionali (1997-1998) e in sede parlamentare per una legge organica e di principi a livello nazionale, non si è riusciti ancora a definire normativamente l’identità e il ruolo del Difensore Civico e del Garante dei diritti dell’Infanzia.

In effetti in Italia sono state le Regioni e le Città, nel corso degli anni Novanta, a tentare di dare una risposta adeguata sia all’esigenza di armonizzazione con i criteri di buon governo europei, sia alla domanda di trasparenza, di partecipazione, di amministrazione condivisa espressa dalla società. Forse perché Città e Regioni sono più vicine ai cittadini, più suscettibili e pronte a dare corso alle spinte per implementare la democrazia e la sua capacità di dare risposte di governo ai mutamenti delle sensibilità e degli assetti sociali.

E’ così avvenuto che - benché in assenza di una legge dello Stato che pur avrebbe favorito il miglior dispiegamento delle potenzialità che stanno in capo a queste istituzioni: alla loro autonomia effettiva, all’esercizio della mediazione a fini equitativi, alla capacità di produrre un “antidoto” alla crisi dell’amministrazione della giustizia - le Regioni hanno istituito autonomamente il Difensore Civico, e altrettanto hanno fatto dopo il 1990 le Città e i Comuni. Parimenti è avvenuto che alcune Regioni (per prima il Veneto e quasi sola) hanno istituito il Pubblico Tutore dei minori.

Sono state scelte politiche illuminate ed anticipatrici di indirizzi e di orientamenti che di lì a poco si sarebbero fatti strada in modo generalizzato in Italia ed in Europa:

- per innovare le istituzioni democratiche;
- per promuovere i diritti delle persone;
- per predisporre forme nuove di garanzia, di tutela e di mediazione;
- per offrire alle persone più deboli, in primo luogo ai bambini, supporti adeguati per ottenere pari dignità ed opportunità di crescita.
Capitolo II

L’infanzia e le autorità indipendenti

Società civile, istituzioni, interdipendenza globale

L’opinione sostenuta ed argomentata in queste pagine è che il processo di alimentazione e di implementazione della buona qualità della vita sociale – che è fatta fra l’altro di moderne istituzioni di rappresentanza e di Governo, di una democrazia libera, consapevole e partecipata; di amministrazioni efficienti, efficaci, responsabili, amiche, trasparenti e controllabili – si può esplicare a condizione che tre diversi momenti, intersecantisi in un sistema di influenza e di reciprocità, intervengano ed agiscano sulla società e sulle sue istituzioni.

Il primo momento è quello che viene dal basso, dalla società civile, dalla sua evoluzione antropologica, sociale, economica, ecc.; insomma da quell’insieme di fattori e di fenomeni che danno l’impronta ad una comunità in un dato periodo e che sono rappresentati dal costume, dalla cultura, dalla tecnologia, dalla scienza e dal benessere economico che si riassumono da un lato nel sistema dei bisogni e delle aspettative, dall’altro nel sistema di welfare che la società e lo Stato sono capaci di offrire.

Il secondo elemento è dato dalla capacità, tempestività e congruità con cui le dinamiche dell’economia, del costume e delle opinioni della società vengono recepite, accolte ed elaborate dalle istituzioni, in primo luogo da quelle legislative e parlamentari. È un problema di rispecchiamento e di influenza che gioca un ruolo significativo nella dinamica per il “buon governo”, per armonizzare domanda ed offerta, bisogni e diritti, interessi e valori.

Il terzo elemento da considerare è dato dalle interdipendenze che la società aperta e globalizzata stimola e ci induce a prendere in considerazione come nuova fonte del diritto e nuovo orizzonte dei diritti umani.
Il riferimento è alle influenze – anche legislative e politiche, oltre che culturali e scientifiche – che provengono dai consensi rappresentativi a livello mondiale ed europeo, produttori sempre più – a partire dal 1948 con la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite – di Carte, Dichiarazioni, Convenzioni ed atti che hanno dato propulsione e riconoscimento via via più cogenti, diffusi ed impegnativi ai diritti umani e alle diverse forme in cui essi si rappresentano nei vari Paesi del mondo.

E’ a questi tre distinti momenti che si farà cenno nei capitoli seguenti, con specifico riguardo al tema dell’infanzia e alle sue condizioni di vita in Italia e nel Veneto, alla legislazione che l’ha riguardata in questo ultimo decennio, nonché ai processi di adeguamento e di armonizzazione che si sono realizzati in Italia rispetto alle Carte internazionali – Convenzione di New York del 1989 e Convenzione di Strasburgo del 1996. In questo quadro, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla adozione di Istituzioni Indipendenti per la garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti, cercando di cogliere e di valorizzare tutti quegli aspetti di innovazione, di evoluzione e di elettività che hanno caratterizzato le politiche di intervento sociale nel Veneto e che costituiscono il naturale humus per dare ospitalità alla istituzione e alla attivazione dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.

Cenni sulla condizione dell’infanzia e sulle politiche per promuovere il benessere e i diritti dei bambini in Italia e nel Veneto

**Alcune cifre**

Negli ultimi anni si è prodotto un rilevante cambiamento nel costume, nell’organizzazione dei rapporti sociali, nel tenore di vita, nei meccanismi culturali e di formazione della pubblica opinione del nostro Paese.

Tale cambiamento ha caratterizzato ed investito naturalmente anche la famiglia, nella sua composizione, nel suo funzionamento, nelle regole di trasmissione del sistema dei valori fra i suoi componenti; e con essa l’infanzia, l’adolescenza e le istituzioni che di esse si occupano (la scuola, i mass-media, ecc.).

Sono cambiamenti che si sono determinati in primo luogo nella società e che hanno influenzato la cultura politica, la legislazione e l’azione amministrativa.
Per quanto riguarda il primo aspetto (le modificazioni a livello sociale), a proposito della famiglia, ci limitiamo a ricordare solo alcuni dati che possono essere utili per cogliere con immediatezza la portata dei cambiamenti in atto.

Il primo dato che emerge è il progressivo invecchiamento dell’Italia e la “rarefazione” dei bambini: per ciascuna donna vi sono circa 1,2 bambini; la cosiddetta “soglia di sostituzione” registra uno degli indici più bassi del mondo. Alcuni numeri possono bastare a dare un’idea dell’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo: per 100 bambini e ragazzi con meno di 15 anni ci sono oggi in Italia 122 anziani oltre i 65 anni.

Il secondo aspetto che si può mettere in evidenza è il cambiamento della famiglia. Pochi dati a tale proposito:

- nel 2000 le coppie senza figli sono 4,5 milioni (nel 1991 erano 3,7 milioni);
- ogni 100 matrimoni ci sono 12,2 separazioni o divorzi;
- l’età media in cui la donna partorisce sono i 30 anni.

Infine, un’ultima annotazione che riguarda i minorenni “fuori dalla famiglia”: nel 2000 si sono avuti 3.847 decreti di affidamento preadottivo, mentre si stimano in circa 11.000 gli affidamenti familiari a fronte di circa 20/22.000 inserimenti in strutture residenziali di tipo educativo-assistenziali (nel 1980 erano ben 200.000).

Questi sintetici numeri riferiti alla realtà nazionale – e che testimoniano di una società che ha meno bambini, con una famiglia che invecchia e che ha una composizione familiare più piccola ed instabile – hanno la propria conferma e proiezione anche nel Veneto, ove:

- il numero medio dei componenti la famiglia è pari a 2,7;
- le coppie con figli sono pari al 60%;
- l’età media delle donne al parto è di 30,4 anni;
- le separazioni sono pari a 23,9 ogni 100 matrimoni, mentre i divorzi ammontano a 14 ogni 100 matrimoni;
- i bambini e i ragazzi in affidamento familiare sono 719;
- i bambini e i ragazzi inseriti, nel corso del 2000, nelle strutture educativo-assistenziali sono 1.314.
Le novità legislative degli anni Novanta

Per quanto riguarda invece i mutamenti avvenuti nella cultura politica, nella legislazione e nell’azione amministrativa, va ricordato che con gli inizi degli anni Novanta, dopo la Convenzione di New York, inizia nel nostro Paese una lunga stagione di elaborazioni culturali, programmatiche e soprattutto legislative che innovano, assieme alla definizione di un più equo e solida
d welfare, l’intero ordito delle azioni di promozione, di prevenzione, di cura e di
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il sistema dei valori e dei principi, a cui si ispirano da allora la legislazione e
le azioni di governo delle Regioni e degli Enti locali, sono quelli contenuti
nella Convenzione di New York, che hanno come presupposto il
riconoscimento dei diritti del fanciullo e come pre-requisito l’assunto che
egli è una persona ed un cittadino in formazione, titolare – anche se minore
di età – di diritti inerenti la sua dignità personale e verso cui pertanto vanno
predisposte politiche adeguate e azioni coerenti per il soddisfacimento dei
suoi diritti (art. 3 della Convenzione)4.

A mero titolo di promemoria, indichiamo alcuni criteri e leggi che
caratterizzano questo cambiamento.

a) Cambiamenti ed innovazioni nel sistema e nell’architettura istituzionale,
volti ad affermare progressivamente nelle strategie di ordinamento dello
Stato i principi della sussidiarietà (sia orizzontale che verticale), del
federalismo e della progressiva valorizzazione dell’autonomia e del ruolo
degli Enti locali e della Regione. E’ un processo costituzionale e legislativo
ancora in corso e che troverà sicuramente un suo nuovo momento di
valorizzazione e di verifica nella approvazione del nuovo Statuto regionale.

4 Articolo 3: 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve
essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a
tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti
che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del
loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
b) Cambiamenti nel sistema di welfare e dell’assetto economico e sociale, con cui sono stati introdotti cambiamenti significativi sia nei metodi dell’azione di Governo, sia nella utilizzazione degli strumenti di conoscenza e di azione amministrativa.

Per quanto riguarda i metodi, è stata inaugurata una politica non più solo attenta alle emergenze e alle politiche riparative, ma mirata soprattutto alla prevenzione ed alla promozione secondo criteri di conoscenza dei fatti sociali, di programmazione, di progettualità e di verifica dell’impatto amministrativo delle leggi.

Per quanto riguarda gli strumenti, si è fatto ricorso sempre di più all’utilizzo di indagini conoscitive, alla valorizzazione della formazione professionale e delle responsabilità, al lavoro di integrazione fra équipes attorno ad obiettivi unitari.

L’adozione di questo tipo di parametri e requisiti nella legislazione ha avuto un particolare riscontro positivo nella legislazione per i minori e la famiglia. Richiamiamo in modo sintetico alcune delle più importanti leggi in proposito:


- la legge n. 285 del 1997, che fornisce elementi di programmazione e di finanziamento per promuovere diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;

- la legge n. 451 del 1997, che istituisce la Commissione Parlamentare per l’Infanzia, l’Osservatorio Nazionale nonché il Centro Nazionale di documentazione. Con tale legge, che contempla anche l’obbligo di presentazione da parte del Governo di un Piano di azione biennale, si introducono i criteri della prevenzione, della promozione e della programmazione al fine di evitare interventi episodici e solo riparatori e si fissano i criteri della progettualità territoriale e della valorizzazione del lavoro integrato fra amministrazioni, servizi e professioni;

- le leggi n. 104 del 1992 e n. 162 del 1998, che puntano l’attenzione sulle situazioni di svantaggio: disabili e diversamente abili;

- il decreto legislativo n. 286 del 1998, che all’articolo 31 disciplina i diritti dei minori stranieri e dei minori stranieri non accompagnati;

- la legge n. 268 del 1998 contro lo sfruttamento e la prostituzione minorile e la legge n.154 del 2001 contro la violenza nelle relazioni familiari;
- la legge n. 476 del 1998, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L’Aja, 1993).

- la legge n. 149 del 2001, legge che modifica ed integra la legge n. 184 del 1983, che disciplina l’adozione e l’affidamento dei minori. Si tratta di una legge di riforma molto importante, con la quale si superano i criteri del “fai da te” nel campo dell’adozione e si introducono criteri nuovi di garanzia e di controllo. Ma soprattutto si afferma il diritto del minore d’età alla famiglia: alla famiglia originaria in primo luogo, verso il recupero della cui funzione genitoriale vanno esercitati tutti gli interventi di sostegno possibile; e poi via via alla “genitorialità” sociale, che passa attraverso l’utilizzo della famiglia affidataria, della comunità familiare e, infine, delle istituzioni educative (che comunque dovranno concludere la loro funzione entro il 2006).

Si tratta di una nuova cultura che vede il Veneto coprire un ruolo di protagonista sia nella sensibilità sia nelle politiche di welfare e dei diritti della persona.

E’ una sensibilità che si inquadrà in un contesto più ampio e comprensivo, di progressiva evoluzione della cultura e della prassi amministrativa nella società veneta e nelle sue istituzioni regionali e locali e che ha dei riscontri puntuali: l’eccellenza della organizzazione dei presidi sanitari ed ospedalieri regionali; la ricchezza, diffusione e rilevanza del volontariato e delle diverse articolazioni della solidarietà sociale, la consistenza e coerenza sistemica delle politiche sociali regionali rivolte in particolare verso la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza ed incardinate, secondo il principio di sussidiarietà e di riconoscimento delle autonomie civili ed amministrative, sul ruolo e la responsabilizzazione sia dell’associazionismo solidaire che degli enti locali territoriali.

Le politiche per l’infanzia e la famiglia del Veneto

Non è qui il luogo per una valutazione analitica sulle politiche condotte o proposte dalla Regione Veneto a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza in questi anni.

E tuttavia è opportuno ed utile richiamare alcune opzioni significative che stanno alla base di quelle politiche, poiché esse afferiscono, coadiuvano e condizionano le possibili strategie di azione dell’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori.

Viene assunta in prima luogo la centralità della famiglia, attorno alla quale vengono attivate sia politiche di sostegno per la maternità, sia politiche di promozione per rendere i tempi di lavoro flessibili e compatibili con i tempi
di vita, sia ancora politiche di valorizzazione della “genitorialità sociale o allargata” (famiglia originaria, famiglia affidataria, famiglia adottiva, comunità familiare ecc.), per dare al minore - privato e sforbato della famiglia originaria - comunque una relazione genitoriale positiva e soddisfacente, alternativa alla mera protezione entro gli istituti di tipo tradizionale.

Conta rilevare, a questo riguardo, le risorse messe a disposizione di queste finalità:

- investimenti crescenti e rilevanti dal punto di vista finanziario rivolti alla famiglia, ai servizi e alla scuola;

- un programma formativo all’insegna dell’obiettivo della “generatività”, che impegna migliaia di operatori;

- la promozione di metodi nuovi nella progettualità e nella attuazione dei progetti, che valorizzano l’integrazione delle professioni, delle responsabilità e dei servizi nell’azione a sostegno dell’unicità della persona - il fanciullo - e della sua dignità;

- la disponibilità di un sistema adeguato e collaudato di rilevazione statistica e conoscitiva e di monitoraggio sull’output delle politiche regionali per l’infanzia e la famiglia, rappresentato dall’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che ormai costituisce uno strumento essenziale per programmare, gestire e controllare con cognizione e consapevolezza;

- l’apertura e il sostegno a forme di collaborazione con altre importanti sedi istituzionali e non, che si occupano di minori: la scuola, le Questure, le Prefetture, il privato sociale ma, soprattutto, l’autorità giudiziaria in campo minorile.


Problemi aperti

Certo rimangono aperte ed ancora problematiche importanti aree meritevoli di intervento e di tutela, mentre nuovi bisogni ed esigenze si fanno avanti in concomitanza con l’avanzare della globalizzazione (vedi l’immigrazione), dell’informazione diffusa e pervasiva (TV, Internet) e della frammentazione delle relazioni; che, se da un lato offrono ai bambini e agli adolescenti nuove opportunità, prospettive e risorse, dall’altro li espongono a rischi e occasioni di vulnerabilità.
Fra queste – vecchie e nuove – dimensioni critiche dell’universo infantile, l’attenzione e l’azione delle pubbliche istituzioni per la promozione e la tutela (anche del Pubblico Tutore) dovrebbero essere poste in particolare sui seguenti ambiti:

- la condizione dei bambini istituzionalizzati;
- la condizione dei bambini maltrattati o trascurati o problematizzati, anche perché vittime delle famiglie che si dividono;
- la condizione dei minori stranieri, soprattutto di quelli “non accompagnati”, che vivono legittimamente o clandestinamente tra noi;
- la situazione dei bambini disabili che trovano notevoli difficoltà nella loro integrazione scolastica, sociale e relazionale.

E’ con peculiare riferimento a questi mondi – ove la sofferenza è aggravata talvolta anche dall’afasia e dalla incapacità di produrre domanda e di esprimere rivendicazione di ascolto e di diritti – che si legittima e si motiva l’opportunità dell’istituzione di particolari forme e organismi di protezione e di tutela per l’infanzia e l’adolescenza, quale il Pubblico Tutore dei Minori, a cui la Regione Veneto ha saputo e voluto dare una risposta adeguata e tempestiva con la Legge 42/88.
Capitolo III

Le autorità indipendenti nel contesto del Welfare Community e il Garante dei diritti dell’infanzia

Il caso italiano. Carenze di effettività e ruolo delle Autorità Indipendenti

Se le performance delle politiche sociali nell’ultimo decennio in Italia appaiono attente ed adeguate rispetto alla evoluzione della società italiana, soprattutto con riferimento al mondo dell’infanzia e della famiglia, non altrettanta attenzione a livello nazionale è stata riservata agli aspetti e alle circostanze che riguardano la costruzione di un sistema istituzionale di garanzie per dare effettività ai diritti enunciati ed alle opportunità offerte, su cui per altro si sono invece esercitati numerosi Paesi europei.

In Italia in sostanza vi è stato finora ritardo, insensibilità e incomprensione sul possibile ruolo virtuoso delle istituzioni pregiurisdizionali di protezione e di garanzia dei diritti delle persone (in particolare di quelle più deboli ed esposte) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle agenzie di prestazione di servizi.

E’ stata una sottovalutazione che ha riguardato non tanto le garanzie giurisdizionali, che indubbiamente hanno solide fondamenta nella Costituzione, nella legislazione, nella organizzazione, nella dottrina e nella giurisprudenza; quanto piuttosto quelli istituti moderni di mediazione, di interposizione, di collegamento, di impulso, di vigilanza, di promozione e di tutela che hanno assunto una crescente rilevanza e diffusione in diversi ambiti delle attività pubbliche e sociali in quasi tutti gli stati europei (ultima, come abbiamo visto sopra, la Francia, che nel marzo 2000 ha nominato il
Difensore Civico dell’Infanzia): e dò è l’Ombudsman, le Mediateur, il Difensore Civico, il Tutore dei Minori.

Sono questi, come è noto, istituti che promanano dalle istituzioni pubbliche rappresentative (Parlamenti o Consigli Regionali), che operano secondo requisiti di gratuità, amichevolezza, pubblicità ed informalità; che hanno come prerogative prevalenti la consulenza competente a richiesta del cittadino, la mediazione o composizione conciliativa dei conflitti fra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, la rilevazione di inerzie o disfunzioni nell’operato dei pubblici operatori per promuovere l’accesso alla giustizia e ai valori della civiltà anche a quanti per età (i bambini), per appartenenza sociale (i poveri), per appartenenza nazionale (gli stranieri), per condizioni fisiche (malati o disabili) o per condizione civile, sono sprovvisti o indeboliti nella loro capacità di domanda, di rivendicazione e di difesa; a quanti insomma sono più bisognosi di promozione e di tutela per affermare la loro dignità di persona e le loro esigenze di sviluppo umano e sociale.

Si tratta di Istituti che si ispirano al principio di “beneficità” e del consenso informato, prima che al principio di legalità. Più specificamente, si tratta di istituti cui fanno riferimento anche gli articoli 12 e 13 della Convenzione di Strasburgo del 1996. Queste norme, da un lato incoraggiano gli Stati ad istituire organismi non strettamente giurisdizionali per dare rappresentanza ed azionabilità ai diritti da parte del minore, dall’altro incoraggiano “alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atti a concludere un accordo” (art. 13).

Sono in sostanza Istituti che si richiamano al concetto di “mitezza del potere” (per usare le espressioni di Gustavo Zagrebelsky) e al criterio della effettività dei diritti della persona.

A soluzioni di questo tipo, come è noto, sono approdate le Costituzioni e le legislazioni della gran parte dei Paesi Europei e la stessa Unione Europea, che hanno dato vita in tempi diversi e con denominazioni e caratterizzazioni peculiari ad Istituzioni indipendenti di garanzia, di promozione e di tutela ora rivolte alla generalità dei cittadini nei loro rapporti con lo Stato e le sue Amministrazioni (Ombudsman, Commissario parlamentare, Mediatore, Difensore del popolo, Difensore Civico, ecc.); ora verso particolari fasce di persone o di cittadinanza la cui condizione esistenziale nella società sia meritevole di specifica protezione, promozione e tutela (Ombudsman per i bambini, per le persone malate, Tutore dei Minori, Difensore Civico per la popolazione carceraria, per i consumatori ecc.).

Sono soluzioni di socializzazione, di costume, di giustizia, di legislazione e di organizzazione amministrativa che hanno dato prova di sé nei Paesi in cui sono state adottate e che oramai costituiscono un patrimonio acquisito delle buone relazioni fra cittadini e Stato e di un welfare
Community moderno, raccomandato peraltro ripetutamente dalla Comunità internazionale ed in particolare dall’Unione Europea.

A tali soluzioni non si è uniformata, come già osservato, la legislazione nazionale del nostro Paese, che rimane l’ultimo e l’unico fra i Paesi dell’Unione Europea a non avere una disciplina normativa di principi di rilievo nazionale per la tutela non giurisdizionale dei rapporti fra i cittadini e le Pubbliche Amministrazioni e per l’istituzione di un organo di tutela e di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, pur essendo state avanzate in diverse legislature proposte di legge e di riforma costituzionale, che tuttavia non hanno avuto finora esito positivo e conclusivo.

Vi hanno provveduto invece le Regioni. In particolare il Veneto che nel 1988 con l’approvazione delle già citate leggi regionali numero 28 e 42, istitutive rispettivamente del Difensore Civico Regionale e dell’Ufficio di Pubblica Tutela dei Minori.

Il Pubblico Tutore dei minori. Un primato del Veneto per la promozione dei diritti dell’infanzia

La scelta operata dalla Regione nel 1988 con la legge regionale 42/88 si è rilevata indubbiamente felice: perché anticipatrice di orientamenti e scelte che nel tempo si sarebbero affermati anche in altre Regioni (dopo il Veneto, hanno approvato una legge per la Tutela dei minori il Friuli nel 1993 e di recente le Marche e il Lazio); perché coerente con gli indirizzi che le Nazioni Unite avrebbero di lì a poco assunto (la Convenzione internazionale sui diritti dei bambini è del 1989); perché adeguata per concorrere a determinare un miglior sistema di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

In realtà l’avvio di una discussione sull’opportunità di istituire una nuova figura di Difensore dell’infanzia muove, come documenta il Terzo Rapporto di Telefono Azzurro - Eurispes, nella seconda metà degli anni Ottanta, dall’esigenza di aggiornamento della struttura giudiziaria di tutela minorile, rispetto alla quale apparve utile un’istituzione integrativa alla giurisdizione, idonea ad operare nell’ambito dei servizi di tutela attraverso la l’attivazione di reti, relazioni ed integrazione finalizzate alla protezione dei minori.


Ma non vi è dubbio che le ragioni prevalenti, che consigliano di operare per la realizzazione di un sistema articolato per Regioni, di organi di protezione dell’infanzia sono quelle legate alle carenze di tutela, che il nostro sistema pone in evidenza.

Ne fanno autorevole cenno la Relazione sulla giustizia minorile, approvata dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 17 dicembre 2002, che al punto b) raccomanda la “attribuzione di un potere di intervento ad un istituendo Garante dell’infanzia o Difensore Civico dell’infanzia sia in materia civile che penale” e, qualche tempo prima, anche la Relazione sulla condizione dell’infanzia del 2000 ad iniziativa del Governo.

La legge del Veneto sul Pubblico Tutore dei minori

E’ a queste carenze ed esigenze che ha tentato di dare una risposta tempestiva e plausibile la L.R. 42/88, individuando in capo al Pubblico Tutore dei minori funzioni e prerogative utili per completare il circuito delle azioni pubbliche ed amministrative finalizzate alla miglior protezione e promozione dei diritti dell’infanzia.

Tali funzioni - per le quali nel corso del 2002 sono stati elaborati progetti ed avviate iniziative, di cui si darà conto più avanti - possono essere sinteticamente così rappresentate:

1) Vi è innanzitutto la funzione di promozione, selezione e formazione di tutori: un servizio importante, a supporto delle scelte del Giudice Tutelare per offrire al minore, privo della potestà genitoriale, non solo un sostegno per le

---

funzioni della rappresentanza legale, ma anche la cura degli aspetti relazionali ed educativi.

A tale funzione l’Ufficio ha già dato avvio con il Progetto Tutori, in fase di realizzazione con la collaborazione dell’Università di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi dei diritti della persona e dei popoli.

2) Vi è in secondo luogo la funzione di Vigilanza, da esercitare sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in Istituti o in Comunità.

Anche in questo caso si tratta di un lavoro impegnativo, se si considera che sono ancora numerosi i minori ricoverati in Istituti e che l’attività ispettiva sull’assistenza svolta su tali Enti è esercitata o dall’Osservatorio regionale, ma sotto un profilo prevalentemente statistico, o dall’Autorità giudiziaria per esigenze di carattere ispettivo, oppure dalla Regione per le valutazioni di congruità della gestione rispetto ai criteri di autorizzazione o di accreditamento dati dalla Regione medesima.

Il compito, invece, affidato all’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori è finalizzato alla “vigilanza sulla assistenza” prestata ai singoli minori, al fine di constatare eventuali carenze e promuovere, secondo necessità, le opportune segnalazioni ai servizi e agli enti competenti.

3) Vi è in terzo luogo la funzione di Promozione. Si tratta di una funzione da svolgere d’intesa con gli Enti locali, i Servizi e le altre Istituzioni (quali la scuola, il mondo dello sport, i mass-media, il privato sociale) per promuovere la diffusione di una cultura dell’infanzia – primo presidio contro il disadattamento o l’abuso –, per promuovere l’agio e il benessere dei bambini e per segnalare alla Regione circostanze di inadeguatezza organizzativa o legislativa.

4) Vi è ancora una funzione, solo indirettamente formulata nella L.R. 42/88, ed è quella dell’ascolto, del dialogo di sostegno e di indirizzo per quelle persone (fanciulli, genitori, parenti, operatori dei servizi), che si rivolgono all’Ufficio del Pubblico Tutore per esporre un problema, una situazione ed ottenere un consiglio, un orientamento su come, dove e da chi ricevere protezione, assistenza, cura, giustizia.

E’ evidente che questa – diversamente che per il Difensore Civico – non è una funzione peculiare e prevalente; e per essa del resto non sono previste nella Legge prescrizioni di comportamento specifiche. Infatti il Pubblico Tutore dei minori non è il luogo di risoluzione di istanze e rimostranze rivendicate; tuttavia alle ansie, alle angosce e alle domande delle persone, l’Ufficio può dare un aiuto di orientamento. Tale attività di ascolto e di dialogo, del resto, concorre a implementare l’azione di segnalazione alla quale per il vero si deve dar luogo anche per altre vie.
5) Vi è, infine, la funzione di segnalazione. È una attività che promana dal lavoro di ascolto e di vigilanza e che si svolge in concomitanza con i servizi, nell’interesse degli utenti e con un rapporto di stretta collaborazione ed intesa con il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Va richiamato a questo riguardo il documento Linee Guida elaborato già nel 1998 da un gruppo di lavoro, con il quale ci si proponeva di definire un codice di comportamento per gli operatori socio-sanitari e giuridici relativamente alla rilevazione e alla segnalazione dell’esistenza di “pregiudizio” o di “pericolo” per il minore.

Possibili sviluppi di una figura di garante dei diritti dell’infanzia

In una prospettiva di sviluppo ordinato ed organico del sistema di tutela e di promozione dei minori sarà necessario riflettere ulteriormente in ordine a tre esigenze e circostanze che potrebbero fornire opportunità di qualificazione aggiuntiva alle politiche a favore dell’infanzia e all’identità e al ruolo del Pubblico Tutore dei minori nella accezione di “Garante dell’esercizio dei diritti dei minori d’età”.

1) La prima opportunità è data dalle circostanze poste in essere favorevolmente dalle Leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 che, modificando il Titolo V della Costituzione, nel senso di riconoscere più ampia e qualificata autonomia statutaria e legislativa alla Regione e di riservare ad essa materie di esclusiva competenza, ha fornito ragioni per la revisione degli Statuti regionali e anche di quello del Veneto. La circostanza e l’opportunità che si presenta – e che si auspica non venga disattesa – è quella di dare accoglienza nella nuova Carta Statutaria del Veneto alle Istituzioni Indipendenti di garanzia.

Fra queste, assieme al Difensore Civico Regionale, l’Istituto del Pubblico Tutore dei minori o, come forse meglio si potrebbe declinare, il “Garante dell’esercizio dei diritti dei bambini e degli adolescenti”.

---

Da una norma di principio di questo tipo, inserita nello Statuto, potrebbero derivare eventuali adeguamenti anche alla legge istitutiva del 1988 che comunque, pur avendo già molti anni, conserva una sostanziale validità ed attualità.

2) La seconda circostanza ed esigenza può essere data dalla utilità di una auspicata legge nazionale e di principio sul “Garante dei diritti dell’infanzia”. Da essa potrebbe derivare non solo una opportuna maggiore visibilità e generalizzazione sul piano nazionale delle politiche e delle istituzioni di promozione e di tutela dell’infanzia, ma anche un’indispensabile chiarezza normativa per l’esercizio di alcune peculiari funzioni (per esempio per le funzioni amministrative in materia di tutela legale), capace di dare supporto, stimolo e legittimazione alle scelte che la Regione Veneto ha già avviato con la legge 42/88, art. 2 lettera a).

3) La terza circostanza può essere data dalle ricadute che potrà avere la ratifica della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dell’infanzia, con particolare riguardo alle attività in materia di vigilanza e segnalazione, alla rappresentanza del minore nel processo giudiziario, all’esigenza di ridurre il ricorso al processo per il minore, valorizzando le attività di mediazione, anche con il concorso dell’istituto del “Garante dei diritti dell’infanzia”.

Sono temi e materie su cui, qui nel Veneto forse per primi, abbiamo iniziato a riflettere con cautela, con accortezza e in un rapporto di collaborazione sia con la Regione che con l’Autorità Giudiziaria minorile con i seguenti obiettivi:

a) aggiornare “le Linee guida” elaborate nel 1998 dal primo Pubblico Tutore, affinché servano da orientamento ai servizi sul territorio quando, dovendo intervenire su un problema di crisi familiare, di conflitto familiare, di disagio di un minore, procedano alla segnalazione al Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni. Talvolta queste segnalazioni, proprio perché sprovviste di un adeguato progetto di tutela del minore, sono considerate dalla Procura insufficienti per aprire un procedimento giudiziario; altre volte non colgono bene il punto limite fra il principio di beneficà (che viene prima del processo, sta nella responsabilità professionale degli operatori dei servizi e si svolge sulla base del consenso informato delle persone in cura) e il principio di legalità, che implica l’avvio del bambino e della sua situazione familiare verso un percorso giudiziario.

b) Esercitare nel modo migliore la vigilanza sui minori che vivono fuori dalla famiglia. La legge regionale del Veneto, come abbiamo visto, attribuisce al Pubblico Tutore dei minori il compito di “esercitare la vigilanza sull’assistenza prestata ai minori in strutture tutelari”. È un’affermazione
troppo ardita quella che ha fatto la legge del 1988? Non può certo essere ignorata la complessità e la difficoltà nell'interpretare il significato concreto ed operativo di questa funzione.

Il fatto è che questa funzione di “vigilanza sull’assistenza” si affianca all’“attività ispettiva” che l’articolo 9 della legge 149/2001 affida alla Procura della Repubblica, ai fini del decreto di affidamento o della procedura di adozione. E si affianca altresì ad una terza fattispecie di controllo, il controllo che la Regione normalmente conduce sulle strutture per verificare se esse corrispondono nella gestione ai criteri dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Con l’Autorità Giudiziaria, con la Direzione Regionale ai Servizi Sociali e con l’Osservatorio Regionale sull’infanzia l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori sta ragionando e riflettendo – a partire dal Seminario di Bassano del 16 luglio 2002 dal titolo Condizioni non conflittuali per la protezione dei bambini, quali le risposte promosso dall’Assessore Antonio De Poli – per trovare il punto di integrazione, di relazione fra i tre momenti – distinti e convergenti – dell’ispezione, della vigilanza e del controllo.
Capitolo IV

Le attività dell’Ufficio dopo il rilancio del 2001. Dalle ipotesi ai progetti

Dopo avere, nei capitoli precedenti, indicato i motivi, le caratteristiche principali, i limiti e le prospettive della normativa vigente in tema di pubblica tutela dei minori d’età nel Veneto, in questo capitolo si esporranno le fondamentali linee programmatiche e progettuali che l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori della Regione del Veneto ha elaborato a partire dal 2001.

Nel 2001 infatti la Regione del Veneto ha rilanciato l’Ufficio, con la nomina di un nuovo Tutore Pubblico, il prof. Lucio Strumendo. Il 2001 è stato quindi l’anno di un nuovo avvio, caratterizzato dalla ricerca di un’identità chiara e visibile e da un’approfondita riflessione sulla progettualità futura e sulle strategie più adeguate per attuarla e dalla ricognizione delle risorse professionali necessarie.

Attualmente l’Ufficio è costituito da una dirigente psicologa, un’assistente sociale, un funzionario e un collaboratore. A fronte della crescita quantitativa e qualitativa delle attività, la dotazione del personale è stata però solo parzialmente adeguata. A partire dal 2002, grazie alla collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, si è ricorsi, in via transitoria e sperimentale, a soluzioni diverse che hanno fornito il vantaggio della flessibilità e della funzionalità agli obiettivi. Tuttavia, si ravvisa la necessità, sempre più impellente con lo sviluppo del ruolo e dell’attività dell’Ufficio, di conferire all’Istituzione un nuovo profilo organizzativo, caratterizzato dall’autonomia funzionale, dalla qualificazione di Servizio e dall’attribuzione di responsabilità di budget.

Nel 2002 l’attività di “ricostruzione” ha dato quindi i primi frutti, con importanti risultati a vari livelli, che hanno finalmente messo l’Ufficio di
Protezione e Pubblica tutela dei minori nelle condizioni di operare concretamente.

Il quadro normativo di riferimento è stato quello esposto nelle pagine precedenti e in particolare, ovviamente, la L.R. 42/1988. Le disposizioni di tale legge, in particolare quelle dell’art. 2 in materia di funzioni del Pubblico Tutore, hanno trovato pertanto una prima forma di concreta attuazione.

E’ apparso da subito evidente che le varie funzioni elencate all’art. 2 richiedono modalità e tempi di attuazione specifici e differenziati.

L’attività di ascolto, di dialogo, di informazione e consulenza a richiesta di cittadini, operatori di servizi e amministratori locali ha messo in evidenza la peculiarità del rapporto di incontro e dialogo fra cittadini ed Ufficio, e ha suggerito da subito la necessità di una riflessione attenta sulle modalità di svolgimento di tale delicato compito. Tale riflessione è in pieno svolgimento, alla luce di una quantità di contatti ormai significativa. Sono in via di definizione criteri condivisi che dovranno permettere al Pubblico Tutore dei minori di rapportarsi costruttivamente con i soggetti che a lui si rivolgono ed espletare attraverso il dialogo diretto con i cittadini e gli operatori la sua funzione di garanzia. Sulle problematiche attinenti questa specifica funzione e sulle connesse esperienze svolte si darà conto nel prossimo capitolo.

Anche l’esercizio della funzione di vigilanza sull’assistenza prestata ai minori accolti in strutture tutelari o in ambiti extra familiari ha evidenziato la necessità di una riflessione preventiva tra i vari soggetti coinvolti (il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni, gli organi amministrativi delle ULSS e dei Comuni, l’Assessorato regionale alle Politiche Sociali), al fine di definire in modo puntuale le diverse competenze e poter così attuare interventi mirati, coordinati e pertanto maggiormente efficaci. E’ stato per ciò avviato un tavolo di discussione con i soggetti interessati, che dovranno confrontarsi anche alla luce delle importanti novità introdotte dalla legge n. 149 del 2001.

Venendo invece alle dimensioni dell’attività istituzionale dell’Ufficio che nell’ultimo anno hanno visto esplicarsi una concreta progettualità, nelle pagine che seguono tratteremo di come l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori si è impegnato in altre due fondamentali funzioni assegnategli dalla legge regionale: la selezione e preparazione di tutori e la promozione di una cultura dell’infanzia.

L’attività in questi due ambiti è stata prevalentemente di carattere progettuale nella prima metà del 2002, mentre è diventata più operativa a partire dall’autunno. Il passaggio dalla prima alla seconda fase è stato possibile solo dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera n. 2667, avvenuta il 30 settembre 2002. La delibera, con il relativo
impegno di spesa, ha concretamente posto l’Ufficio del Pubblico Tutore nelle condizioni di dare avvio alla fase propriamente esecutiva di gran parte delle iniziative progettate.

Alla deliberazione della Giunta ha fatto seguito la stipula di una Convenzione tra la Regione Veneto e il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova –, sottoscritta il 15 novembre 2002 a Palazzo Balbi, Venezia, dal Presidente della Regione del Veneto e dal del Magnifico Rettore dell’Università di Padova

La Convenzione ha durata triennale e regola la collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, che garantisce il supporto tecnico-scientifico all’attività dell’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori, definita annualmente in un Piano di Attività predisposto dal Centro e presentato dall’Ufficio.

Il valore della Convenzione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova risiede innanzitutto nell’intrinseca qualità delle prestazioni scientifico-professionali che il Centro è in grado di fornire per il proprio prestigio e la propria autorevolezza, riconosciuti anche a livello internazionale. Inoltre, la Convenzione consente di rispondere anche alla peculiarità del fabbisogno di competenze che l’Ufficio esprime in questa fase, caratterizzata principalmente dalla progettualità e, perciò, dall’esigenza di avvalersi di competenze intellettuali e professionali secondo modalità flessibili e propositive.

L’Ufficio si avvale anche del contributo di un Gruppo consultivo che valuta i Piani di attività ed esprime in merito il proprio parere.

I progetti relativi ai tre anni di operatività della Convenzione sviluppano interventi in ambiti ritenuti prioritari dall’Ufficio, sia in virtù del dettato legislativo, sia alla luce del contesto regionale. Tali interventi si articolano in diverse azioni, distribuite in un arco temporale che va dal 2002 al 2004. Alcune azioni hanno articolazione triennale, mentre altre hanno durata più breve o prevedono produzione di materiali, sussidi, strumenti operativi che resteranno a disposizione dell’Ufficio.

**Progetto Tutori**

Il Progetto Tutori rappresenta la risposta concreta alla funzione descritta alla lettera a) dell’art. 2 della L.R. 42/88: l’Ufficio di Protezione e Pubblica
Tutela dei minori “reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori nominati”.

Finalità principale del Progetto è la creazione di una rete regionale di persone motivate, preparate e disponibili ad assumere l’incarico di tutore di un minore, da mettere a disposizione dei Giudici Tutelari e del Tribunale per i Minorenni che procedono alle nomine in caso di necessità.

Oggi per prassi gli Organi Giudiziari nominano tutori persone che ricoprono incarichi istituzionali nel territorio di residenza del minore interessato. Si tratta di volta in volta del Sindaco, dell’Assessore o del dirigente dei servizi sociali, di responsabili o dirigenti di servizi della ULSS, ecc.. La scelta di affidare a persone professionalmente o istituzionalmente già molto impegnate un compito così delicato, rischia di produrre effetti negativi sulla tutela; che non è solo rappresentanza legale e gestione del patrimonio del minore, ma anche cura del minore e perciò azione di indirizzo educativo.

L’intento che sta alla base del Progetto è quindi quello di migliorare la qualità delle tutele dei minori e al tempo stesso accrescere sul tema la coscienza della società civile.

Per una ricognizione puntuale della questione della tutela e delle problematiche ad essa connesse e per la messa a punto delle linee progettuali è stato preventivamente istituito un Gruppo regionale di lavoro composto, oltre che dallo staff dell’Ufficio, da rappresentanti degli enti locali, delle ULSS, delle istituzioni scolastiche, dell’associazionismo e del volontariato, ed integrato da esperti in materia.

Le riflessioni e le conclusioni del Gruppo di lavoro sono state raccolte nella stesura definitiva del Progetto Tutori, articolato in più fasi e destinato a trovare attuazione nel corso del triennio 2002-2004.

In linea generale, il Progetto si divide in due fasi principali, caratterizzate da destinatari diversi.

La prima fase, propedeutica alla seconda, è quella avviata nell’ultima parte del 2002 che si sostanza nella “formazione” di un gruppo di promotori territoriali, indicati, su richiesta dell’Ufficio, dalle ULSS e dalle Conferenze dei Sindaci di tutta la Regione (indicativamente due persone per territorio). Il gruppo così costituito è risultato composto da circa 45 persone, rappresentative di tutta la realtà regionale.

Il percorso formativo preparerà i corsisti a svolgere il ruolo per il quale sono stati scelti, quello appunto di “promotori territoriali”, ossia di soggetti in grado di fare sensibilizzazione a livello locale sul tema della tutela, di selezionare tra le persone che manifesteranno la volontà di fare i tutori
coloro che effettivamente ne hanno i requisiti, di organizzare e attivare iniziative formative a favore delle persone selezionate. Ai promotori spetterà anche il compito di mantenere i contatti con l’Ufficio, facendo innanzitutto da ponte tra il Pubblico Tutore e il territorio in cui operano, e quindi favorendo la messa in rete dei volontari locali e l’attivazione di una continua azione di monitoraggio, svolta con la supervisione dell’Ufficio e dello staff di consulenti tecnici che verrà messo a disposizione quest’ultimo.

Quello del promotore territoriale è dunque un ruolo delicato, che necessita di un riconoscimento istituzionale ufficiale. A tale scopo l’Ufficio ha messo in opera un continuo lavoro di rete e relazione, finalizzato a costruire e allargare il consenso istituzionale sul Progetto.

La richiesta rivolta alle ULSS e alle Conferenze dei Sindaci è stata essenzialmente quella di prevedere nei Piani di zona l’apertura di un capitolo dedicato alla tutela dei minori d’età, anche in forma simbolica, ma tale comunque da permettere la costruzione nel tempo di una politica adeguata in materia.

Il percorso formativo per i promotori territoriali, iniziato nel mese di dicembre 2002, terminerà nel giugno 2003. E’ costituito da otto incontri, alcuni informativi altri formativi. I primi affrontano i vari aspetti legati alla tutela, in un confronto tra teoria e pratica che vede, accanto a relazioni di giuristi, politologi e sociologi, tavole rotonde di discussione su casi tipici, svolte con il contributo di operatori e professionisti. Questa parte del corso si propone di trasmettere ai corsisti le indispensabili conoscenze di natura giuridica, istituzionale, psicologica. I contenuti trasmessi vanno dal diritto di famiglia alla legislazione minorile; dalla sociologia dei servizi sanitari alla psicologia infantile; dal sistema europeo e universale di garanzia dei diritti umani ai diritti umani dei bambini nello specifico. Responsabile scientifico di tale parte del percorso è il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova.\(^7\)

La parte formativa, condotta da uno staff di formatori coordinati da un esperto nel settore, è invece dedicata alla preparazione dei professionisti a svolgere il loro compito (sensibilizzare della società, selezionare dei tutori volontari, organizzare la loro formazione) con l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze tecniche che consentono di valorizzare e attivare al meglio le risorse del territorio.

Per i professionisti iscritti al corso è stato predisposto un dossier di materiali attinenti gli argomenti trattati nelle lezioni (normativa, giurisprudenza, articoli), e che potrà servire ai corsisti anche per elaborare i materiali didattici

\(^7\) Programmi e materiali di questa sezione del corso sono disponibili on-line alla pagina http://www.regione.veneto.it/settori/settore.asp?cat=1379.
da utilizzare per corsi di formazione territoriali. Saranno infatti gli stessi “promotori territoriali”, una volta formati, ad operare nel territorio di rispettiva competenza per reclutare un gruppo di persone disponibili a svolgere l’incarico di tutori di un minore e a predisporre, con l’aiuto dell’Ufficio, un progetto di formazione ad hoc.

Solo a termine di questa seconda fase, che nasce e si sviluppa a livello locale, sarà possibile costituire un primo elenco di tutori volontari, motivati e preparati, da mettere a disposizione dei Giudici Tutelari e del Tribunale per i Minorenni del Veneto per le eventuali nomine.

Nella progettazione e nell’attuazione degli interventi in materia di tutela dei bambini e degli adolescenti i promotori territoriali saranno sempre affiancati dall’Ufficio del Pubblico Tutore che opererà a supporto delle iniziative formative locali, mettendo a disposizione, attraverso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, risorse di docenza e di documentazione; l’Ufficio fornirà inoltre servizi di coordinamento dei tutori reclutati e formati, gestendo l’elenco o “albo” dei tutori volontari operanti nella Regione e fornendo loro la necessaria consulenza tecnica tramite un apposito staff operante presso l’Ufficio stesso. Sono previste inoltre ulteriori iniziative di promozione e sensibilizzazione presso i servizi socio-sanitari e gli enti locali, per prepararli a operare in sinergia con queste nuove figure di tutore volontario.

Quest’ultimo aspetto ha una rilevanza fondamentale e per questo sarà oggetto di particolare attenzione. La figura del tutore volontario, motivato e preparato, che il Progetto Tutori si propone di creare è infatti inedita nel nostro ordinamento e rappresenta un motivo di potenziale disagio per gli operatori dei servizi. In effetti, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 149 del 2001, il tutore non può più essere un responsabile o un operatore di un istituto o comunità di accoglienza. Si configura pertanto come un soggetto per sua natura del tutto svincolato dal sistema dei servizi, e in ciò rappresenta una rottura rispetto alla prassi invalsa ormai da tempo, e già richiamata nelle pagine precedenti, di nominare tutori gli stessi operatori dei servizi.

In sostanza, nel processo della tutela di un minore d’età si inserisce una figura, il tutore, che proviene da un contesto diverso, esterno, e che deve imparare a relazionarsi con i vari soggetti coinvolti, tra i quali la legge suddivide le responsabilità, che normalmente fanno capo al genitore. Se questo è per il minore garanzia di essere seguito e tutelato nei suoi interessi con maggiore attenzione, il nuovo assetto che ne risulta comporta anche un cambiamento di sistema, che deve essere chiarito a tutti i soggetti interessati. Non solo il “nuovo” tutore deve conoscere il sistema nel quale si muoverà,
ma anche il sistema deve essere preparato ad accogliere questa figura nuova. Sotto questo profilo merita di essere presa in considerazione anche l’ipotesi di supportare la futura attività dei tutori – che evolve verso maggiore impegno e responsabilità – con qualche forma di riconoscimento o risarcimento o copertura assicurativa dei rischi in cui può incorrere.

Per questo, sono stati programmati sia dei seminari di studio per i professionisti dei servizi sociali e sanitari e delle strutture tutelari, sia delle giornate di informazione e sensibilizzazione da organizzare a livello territoriale (provinciale o per aggregazione di Ulss confinanti) con i dirigenti dei servizi sociali.

Progetto Informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza


Il Progetto Informazione e sensibilizzazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza persegue l’obiettivo di realizzare un rapporto stabile di sensibilizzazione e di collaborazione sulle problematiche dei diritti dei minori con le agenzie educative, scolastiche, informative, sportive e sanitarie che operano nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il filo conduttore che lega insieme le diverse azioni è la volontà di promuovere una cultura positiva dei minori di età, contraddistinta da un’impronta autenticamente educativa e che contrasti la tendenza alla enfatizzazione dei momenti negativi e patologici quali unici profili caratterizzanti l’infanzia e l’adolescenza meritevoli dell’attenzione delle istituzioni. Nelle pagine che seguono sono presentate le principali azioni del Progetto.

A scuola con i diritti umani

Intorno alla prima metà degli anni Novanta, la scuola italiana è stata “investita” da una discreta profusione di circolari di provenienza ministeriale che proponevano la valorizzazione della componente “diritti umani” nei programmi curricolari.
In anni recenti, questa seminagione ha dato risultati significativi, sia a livello didattico-curriculare, sia sul piano del rinnovamento dell’organizzazione scolastica che ha trovato espressione, in particolare, in una maggiore apertura alla realtà del territorio.

Negli ultimi due-tre anni, tuttavia, è possibile riscontrare un rallentamento di questa dinamica. L’acutizzarsi dei problemi strutturali propri del mondo della scuola ha certamente influito su tale tendenza, rendendo meno incisivo l’impatto di iniziative avvertite come “marginali” rispetto a necessità più pressanti nel disegno di riforma del sistema scolastico.

L’educazione ai diritti umani ha così trovato attuazione non solo, territorialmente, a pelle di leopardo, ossia solo in quei contesti che potevano contare su condizioni favorevoli (presenza di docenti o dirigenti sensibili, collegamento con realtà istituzionali o associative attive in materia, ecc.); ma - ciò che più conta - si è realizzata in forma settoriale. Con ciò si intende dire che, privata di un quadro di riferimento unitario, l’educazione ai diritti umani ha trovato attuazione in genere come educazione all’interculturalità, alla pace, alla salute, alla cittadinanza ecc. In questa parcellizzazione delle componenti dell’educazione ai diritti umani si sono prodotti due fenomeni:

- da un lato, i diritti umani, una volta assunti allo stato di componente curricolare, si sono cristallizzati in alcune loro dimensioni (l’interculturalità e il rispetto delle differenze, per esempio), a scapito del loro carattere pervasivo, della loro natura di principi e valori che dovrebbero investire ogni momento educativo;

- da un altro lato, si è perso di vista il valore promozionale ed emancipatorio del riconoscimento dei diritti umani, per porre l’accento sulla loro attuale o potenziale negazione. Il discorso educativo sui diritti è diventato così prevenzione (della violazione), invece di promozione (del diritto), caricandosi di una componente ansiogena e di drammaticizzazione che, di fatto, inibisce lo stesso esercizio dei diritti.

Anche alla luce di queste tendenze appare opportuno rilanciare l’idea dei diritti dei bambini-ragazzi come valore attorno al quale costruire l’identità istituzionale e la funzione educativa della scuola. La prospettiva da adottare è quella positiva, di valorizzazione dei talenti dell’individuo e delle opportunità che il territorio può offrire - a partire naturalmente dalla stessa realtà scolastica.

L’educazione ai diritti umani e secondo i diritti umani non deve, in altre parole, enfatizzare le violazioni e presentare sistematicamente il minore d’età come vittima, ma piuttosto accompagnare il bambino e il ragazzo a prendere coscienza delle proprie potenzialità e delle opportunità offerte dall’ambiente, per il pieno e responsabile esercizio dei propri diritti.
In questo senso si muove la proposta di educazione ai diritti dei minori d’età in chiave promozionale rivolta dall’Ufficio del Pubblico Tutore al mondo della scuola. Essa si basa su due orientamenti di fondo:

1. Offrire un supporto qualificato e continuativo a tutti gli operatori scolastici, mettendoli in grado di programmare e attuare strategie educative innovative ed efficaci per la valorizzazione dei diritti dei minori d’età. Per garantire continuità, la prospettiva adottata è di tipo pluriennale e tende a coinvolgere non solo singoli insegnanti, ma, per quanto possibile, le “comunità scolastiche”, costituite da docenti, allievi, dirigenti, genitori, ecc., anche allo scopo di garantire la sostenibilità del progetto negli anni.

2. Rafforzare le sinergie positive tra scuola e territorio. La garanzia dei diritti dei bambini e dei ragazzi infatti non può realizzarsi che in rete con le varie altre agenzie che entrano in relazione con l’individuo. Le agenzie di cui si tratta non sono necessariamente quelle direttamente addette alla tutela dei minori d’età in situazioni di disagio, né quelle che sembrano esercitare un’influenza negativa sugli stessi. Coerentemente con l’approccio “positivo” che si vorrebbe seguire, l’intento è piuttosto quello di valorizzare gli spazi di promozione sociale e culturale, di crescita personale e di libera espressione che affiancano la scuola in una certa realtà territoriale.

Dopo una prima sperimentazione nel corso dell’anno scolastico 2002-2003 in alcune scuole e ambiti territoriali ristretti, la proposta formativa verrà presentata ad una più ampia platea di docenti e dirigenti di un certo ambito territoriale, con un’articolazione che interesserà tutte le province venete (secondo anno). Nell’anno successivo (ma già nel secondo anno, per le scuole che avranno partecipato alla sperimentazione), il percorso proseguirà in forma di workshops e interventi di consulenza/assistenza tecnica presso le scuole che avranno attivato percorsi specializzati, nonché attraverso la produzione e circolazione di sussidi, materiali didattici, la raccolta di esperienze pedagogico-didattiche, la elaborazione e diffusione di buone prassi ecc.

Gli obiettivi che il Progetto scuola intende perseguire sono dunque i seguenti:

1. Promuovere in forma organica sul territorio veneto la formazione sui diritti umani dei minori d’età di insegnanti, dirigenti e altri operatori del mondo della scuola (i genitori eletti ai consigli d’istituto, per esempio, nonché gli stessi studenti, per il tramite “naturale” dei loro insegnanti);

--

8 Programmi e materiali relativi ai corsi sperimentali sono disponibili on-line all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/settori/settore.asp?cat=1381.
2. dare a tale formazione ai diritti un’impronta autenticamente educativa, cioè orientata alla valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio oltre che dalla scuola stessa, piuttosto che alla enfatizzazione dei momenti patologici;

3. favorire e qualificare la partecipazione della scuola alle politiche in materia di diritti dei minori d’età condotte nel territorio, promuovendo collegamenti virtuosi tra il mondo della scuola e le Amministrazioni locali, le USSL, le ASL, l’associazionismo, il volontariato, ecc. Lo strumento da valorizzare in questo caso è il Piano dell’offerta formativa dei vari istituti scolastici. In questo piano, il tema dei diritti umani del bambino dovrebbe trovare riconoscimento esemplare. Sulla base di tale consacrazione, potranno essere strutturate in modo stabile e aperto le varie iniziative proposte e sostenute da docenti e allievi, nonché le collaborazioni interistituzionali della scuola.

4. Favorire momenti di comunicazione privilegiata e di coinvolgimento dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori con l’ambito scolastico, anche in funzione del possibile inserimento di esponenti del mondo della scuola in altre iniziative promozionali e di tutela di competenza dell’Ufficio stesso (si pensi, ad esempio, al reclutamento di tutori volontari).

Progetto Informazione e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Da diversi anni sono aumentate nel nostro paese la sensibilità e l’attenzione alla realtà dei bambini e degli adolescenti, un fenomeno che tocca diverse dimensioni, da quella culturale a quella politica, da quella familiare a quella dei sistemi nazionali e locali di welfare.

Alcuni aspetti di questa trasformazione sono noti, altri meno noti si sono via via consolidati in questi ultimi anni, altri ancora tendono ad imporsi, erroneamente, come fatti “normali e consueti” della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tra gli aspetti noti si possono sicuramente annoverare le forti tendenze alla rarefazione dei bambini nella nostra società, l’affermazione di strutture familiari con un solo figlio, i forti investimenti familiari ed emotivi che accompagnano oggi le scelte di procreazione delle giovani coppie, la forte attenzione dell’opinione pubblica nei confronti delle tematiche riguardanti i cittadini di età minore.

Tra i fattori che si sono consolidati negli ultimi anni, rientrano sicuramente le azioni promosse a livello legislativo, politico, sociale ed educativo che, sulla scia dell’approvazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, hanno stimolato, finalmente anche in Italia, l’avvio di politiche e trasformazioni istituzionali mirate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Tra i fattori meno noti che caratterizzano questo nuovo fenomeno di attenzione verso l’infanzia rientrano invece diversi orientamenti ed atteggiamenti culturali e azioni dell’opinione pubblica e del mondo adulto connotati da forti tensioni alla drammatizzazione delle condizioni delle nuove generazioni.

In particolare, tendono a creare forti emozioni gli episodi di violenza e maltrattamento rivolti a minori d’età, ma anche il disagio e la devianza espresse dagli stessi adolescenti nei confronti di altri di pari o minore età, stimolando reazioni eccessive, a volte esagerate, nell’immaginario collettivo e alimentando una rappresentazione dell’infanzia attuale prevalentemente segnata da valenze negative.

Una rappresentazione sociale che alimenta spesso o forme di impotenza e di incapacità a sostenere il ruolo adulto e genitoriale, oppure forme di estrema protezione e di isolamento dell’infanzia che non favoriscono un normale ed armonioso sviluppo della personalità.

Tale drammatizzazione della condizione infantile ed adolescenziale trova ampio spazio e risonanza nei mass media.

Accanto ad un aumento dell’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti dei cittadini di età minore, si è infatti sviluppata una maggiore attenzione dei mass media che danno sempre più spazio a tutto ciò che riguarda l’infanzia, trattandola sia come elemento di catalizzazione dell’attenzione del grande pubblico che come target di riferimento (il bambino che fa vendere...).

Una drammatizzazione sempre più alimentata da dati e statistiche, prodotte anche da soggetti non istituzionali, poco corrette e spesso infondate. Esempio tipico sono i dati riferiti al numero di minori scomparsi, i dati sul lavoro minorile illegale oppure sul grande numero dei bambini abbandonati.

E’ indubbio che nei mass media prevalga sempre un’enfasi eccessiva quando si tratti di minori di età; un’enfasi funzionale alle esigenze di richiamo e di spettacolarizzazione, ma che trova spesso conforto e credito presso l’opinione pubblica come anche presso qualificati rappresentati istituzionali.

E' in questo contesto che è maturato il Progetto Informazione e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con il quale si intende proporre al mondo dell’informazione nel Veneto possibili pratiche di riduzione degli aspetti di drammatizzazione della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza presenti nei mass media e nell’opinione pubblica, promuovendo invece la diffusione di un’informazione “positiva” sui minori di età.

Con tale progetto l’Ufficio di Protezione e Pubblica tutela dei minori intende inoltre favorire una riflessione sull’attualità e le effettive ricadute nel mondo dell’informazione indotte dalla sottoscrizione della Carta di Treviso e dal Codice di autoregolamentazione sulla televisione e i minori firmato dal

Nel 2002 è stata quindi avviata una ricerca su quotidiani e riviste veneti e nazionali per reperire elementi di analisi e di riflessione sul rapporto tra mondo dell’informazione e mondi dell’infanzia e dell’adolescenza.

In parallelo all’indagine sulla stampa cartacea si svolgerà un’indagine mirata su una selezione di programmi d’informazione televisiva, che permetterà una migliore definizione ed interpretazione dell’oggetto di ricerca e una più ampia riflessione sulle azioni da intraprendere per migliorare il livello di tutela dei minori d’età nel campo dell’informazione giornalistica.

L’indagine si svolgerà in collaborazione con il Co.Re.Com. del Veneto e con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova.

La ricerca ha scopi sia descrittivi sia analitici. Nel primo caso s’intendono rilevare le caratteristiche più ricorrenti delle notizie riguardanti l’infanzia. Nel secondo caso si vuole invece proporre una lettura delle diverse immagini e rappresentazioni dell’infanzia che l’informazione giornalistica propone all’opinione pubblica.

A seguito della ricerca e sulla base dei risultati emersi, verrà costruito un seminario di lavoro e di scambio tra operatori dell’informazione, dei servizi pubblici, del privato sociale, dell’associazionismo e del volontariato.

E’ intento dell’Ufficio riuscire ad individuare e stabilire un rapporto con un gruppo di giornalisti locali da sensibilizzare ad un corretto approccio verso le tematiche inerenti l’infanzia, fornendo loro anche appropriati strumenti di interpretazione della realtà.

Potrebbero inoltre essere promosse le condizioni per l’attuazione di percorsi formativi per giornalisti o per aspiranti giornalisti presso le scuole di giornalismo.

In sostanza, l’obiettivo finale del Progetto è la creazione e il mantenimento, in collaborazione con i rappresentanti del mondo dell’informazione, di un monitoraggio permanente sull’informazione locale curato dall’Ufficio di Protezione e Pubblica tutela dei minori del Veneto.

**Progetto Mondo dello sport e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza**

La pratica sportiva occupa una posizione di assoluto rilievo nel tempo libero dei bambini e degli adolescenti. Lo dimostrano le rilevanti quote di ragazzi e ragazze che praticano in modo continuativo diverse attività sportive.
L’attività sportiva non costituisce solo un’occasione di apprendimento di abilità motorie e una pratica salutista, ma anche un contesto di formazione psicologica e relazionale che contribuisce alla formazione dell’identità dei soggetti coinvolti.

Spesso è proprio con l’attività motoria, nei primi anni di vita, e successivamente con quella sportiva, che i bambini e i ragazzi affinano la conoscenza del proprio corpo e cominciano a conoscerne anche le diverse possibilità e potenzialità.

Potenzialità che si misurano parallelamente ad una richiesta di crescita delle responsabilità. In questo senso, infatti, la partecipazione sistematica agli allenamenti è in fondo un’assunzione di responsabilità riguardo la propria prestazione futura che, in particolare modo nel gioco di squadra, non riguarda solo sé stessi, ma anche gli esiti che l’intera squadra potrà raggiungere.

Un’assunzione di responsabilità che si manifesta anche nel rispetto delle regole proprie dello sport praticato.

Conoscenza del proprio corpo, assunzione di responsabilità, rispetto delle regole di gioco rappresentano momenti di conoscenza dei limiti dell’azione individuale. Limiti di carattere sociale se la pratica sportiva è vista nella dimensione delle regole; di carattere individuale se la dimensione d’analisi riguarda la capacità dei soggetti a controllare le proprie potenzialità ed energie in funzione delle prestazioni e dei risultati da ottenere.

La pratica sportiva è altresì importante anche ai fini dello svilupparsi della socialità adolescenziale: si ha la possibilità di vivere esperienze che possono favorire l’accettazione dell’altro, la disponibilità al confronto ed infine la cooperazione e la capacità di lavorare con gli altri. Si ha infatti la possibilità di sperimentare concretamente cosa significa anche “saper perdere”, abituandosi a non mostrare collera, a “stringere la mano” agli avversari ed a mantenere comunque un atteggiamento franco e leale.

Le dimensioni positive fino ad ora descritte appartengono alla dimensione educativa della pratica sportiva, ma in realtà possono venir messe in discussione dai pericoli connessi ad un’esasperazione dell’agonismo. I miraggi del “miglior tempo” o quello del “campione” possono infatti provocare delle frustrazioni che certo non giovano, in special modo durante la preadolescenza, o possono viceversa favorire il ricorso a sostanze lecite o illecite per essere sempre all’altezza della situazione vissuta.

Così, a fronte delle importanti potenzialità proprie dell’attività sportiva si assiste a volte alla formazione di gruppi sportivi giovanili senza che gli adulti coinvolti riconoscano e valorizzino le dimensioni educative implicite a questi progetti.
Dall’importanza che riveste la pratica sportiva nella formazione dell’identità degli adolescenti, nasce la necessità di prevedere percorsi di riflessione ed itinerari operativi, interni alle strutture tecniche e dirigenziali delle associazioni sportive che operano principalmente con il mondo dei ragazzi e delle ragazze.

E’ da questa prospettiva “elementare” di base, che occorre partire per rispondere, con credibilità, ai continui allarmi, presto dimenticati, di disagio e devianza all’interno dell’associazionismo sportivo rivolto ai giovani.

Queste considerazioni generali, che nella sostanza appaiono semplici e non certo nuove, possono generare nuove azioni solo se si sarà in grado di realizzare una forte crescita della consapevolezza collettiva intorno ai temi della pratica sportiva e della formazione dell’identità soggettiva. Un aumento della consapevolezza che può coinvolgere i diversi attori istituzionali, sportivi e non, che si muovono dentro e fuori dal mondo sportivo.

In primo luogo il Coni e le società sportive stesse, che possono aumentare il proprio impegno nella formazione non sportiva degli allenatori più a contatto con gli adolescenti e i giovani.

Ma non solo. Una nuova consapevolezza può radicarsi solo se si arriva alla formazione di un sistema di alleanze esteso che coinvolge oltre agli organismi sportivi anche gli enti locali, le scuole e i servizi sociali ed educativi rivolti agli adolescenti.

Un sistema di alleanze che definisca una volontà, tra i diversi attori, di coordinamento e di collaborazione, su questi temi; che definisca risorse, luoghi, tempi e competenze da mettere in gioco.

Un sistema di alleanze che possa generare ai diversi livelli territoriali e di competenza dei “patti” per la tutela dei diritti degli agli adolescenti nello sport praticato.

Il Progetto Mondo dello sport e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza propone la realizzazione di percorsi di formazione per gli operatori sportivi che hanno a che fare con gli adolescenti, nell’obiettivo di offrire occasioni d’informazione e riflessione psicopedagogica e relazionale.

In concomitanza ai momenti formativi, potrà essere realizzata, in collaborazione con il Coni regionale, un’indagine sulle attese formative ed informative degli operatori sportivi riguardo ai temi d’interesse.

E’ ipotizzabile anche la redazione di un documento d’intenti, a livello regionale, tra il Coni, le maggiori società sportive interessate, la Regione Veneto, l’associazione regionale dei Comuni, le facoltà di Scienze della formazione motoria, la struttura regionale del Ministero della Pubblica
Istruzione, che definisca e promuova una serie coordinata e ragionata di azioni da intraprendere.

Ove maturino le necessarie condizioni si potranno realizzare "patti" a livello territoriale che, sottoscritti dai diversi attori in gioco (società sportive, servizi sociali, scuole, associazionismo, privato sociale, volontariato), progettino e realizzino le azioni prospettate nel "patto" regionale.

La dimensione territoriale adatta alla definizione di questo patto può essere quella provinciale oppure, a maggior ragione, quella dei 20 ambiti territoriali corrispondenti alle aziende sociosanitarie locali nei quali sono presenti le rappresentanze unificate delle amministrazioni comunali (Conferenze dei Sindaci) e in cui già funziona uno strumento di attuazione degli interventi sociali quale il Piano di zona.

**Progetto bambini in ospedale**

Al delicato rapporto del bambino ospedalizzato con la struttura sanitaria è dedicata una specifica azione di promozione.

L’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori attiverà e coordinerà un gruppo di studio interdisciplinare per la definizione e attuazione di una ricerca su un campione di ospedali del Veneto, finalizzata ad una verifica dell’attuazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia in ambito ospedaliero, ad una riflessione per un aggiornamento della Carta dei diritti dei bambini in ospedale e alla promozione di “linee guida” per garantire l’ascolto e la cura dei loro bisogni fondamentali.

Tra i componenti del gruppo si segnalano: un esperto in diritti dell’infanzia nel campo socio-sanitario, un pediatra esperto in epidemiologia e sanità pubblica, un dirigente in servizio infermieristico, un pediatra rappresentante della società triveneta di neonatologia, un pediatra rappresentante del collegio dei primari di pediatria della Regione Veneto, una giornalista esperta in sanità, un giurista.

**Progetto Bambini, Ragazzi e Partecipazione**

La crisi della partecipazione politica vissuta da molte società, comprese quelle dei Paesi industrializzati, sta investendo anche i giovani, tra i quali si registra un crescente atteggiamento di indifferenza e diffidenza per la vita politica.

Più in generale, appare poco significativo il legame e il rapporto con la comunità di appartenenza, con una tendenza al rifiuto ad assumersi
responsabilità. Per contrastare il degrado del senso della partecipazione sociale e politica, si impone un necessario investimento sui giovani, con particolare riferimento all’adolescenza e alla preadolescenza in quanto età nelle quali si maturano i valori che saranno a fondamento del comportamento da adulti.

Affinché il riconoscimento del minore di età come soggetto di diritti non rimanga un’enunciazione di principio, è necessario non solo promuovere una visione nuova dell’infanzia e dell’adolescenza nel mondo adulto, ma anche rendere gli stessi minori consapevoli dei loro diritti ed educarli ad un loro responsabile esercizio. Ed è compito del mondo adulto mettere i bambini e i ragazzi nella condizione di esercitare il loro diritto a partecipare, riconosciuto dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989. La partecipazione sociale, quindi, come concretizzazione del diritto di parola, di espressione, di opinione, del diritto di essere informati, come esercizio di cittadinanza che vede i ragazzi soggetti, nelle forme della corresponsabilità e della codeterminazione, e non oggetti delle decisioni che li riguardano.

Se la Convenzione di New York ha introdotto la partecipazione dei minori alla vita sociale e politica nel diritto internazionale, in Italia è stata la legge 285/97 a richiamare fortemente l’attenzione su questo tema. Molte sono state infatti le iniziative volte a valorizzare e allargare la partecipazione di bambini e ragazzi promosse e finanziate dalla legge.

La partecipazione è anche però, parallelamente, assunzione di responsabilità in un processo di crescita e di conoscenza della realtà sociale e delle sue dinamiche. Un’educazione civica che passa attraverso non una materia scolastica marginale, ma mediata da percorsi di cittadinanza attiva che concretamente avvicinano il ragazzo al suo contesto, riconoscendo valore al suo contributo e mettendolo in condizioni di essere protagonista.

In quest’ottica si pongono due importanti documenti europei che suggeriscono forme di partecipazione giovanile che gli Stati dovrebbero promuovere e sostenere.

Nel 1990 il Consiglio d’Europa produce la Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, che propone due forme organizzate di partecipazione giovanile: la Consulta giovani e il Consiglio comunale dei giovani.

Più di recente, nel 1999 il Parlamento europeo con la risoluzione A4-0100/99 Politica della gioventù per tutta l’Europa, prendendo atto della crisi della partecipazione sia istituzionale che civica, ma riscontrando anche che tra i giovani permangono manifestazioni di volontà e impegno che spesso non si esprimono nelle forme tradizionale di partecipazione, invita gli Stati membri
a sviluppare azioni di educazione alla cittadinanza attiva come i consigli comunali e i parlamenti dei giovani e a sostenere le organizzazioni giovanili.

Accanto alle forme di partecipazione organizzate legate al territorio e alla comunità di appartenenza, vi sono quelle che i ragazzi sperimentano nella scuola, luogo privilegiato di incontro tra giovani e tra giovani e adulti.

La partecipazione cresce con il grado scolastico e conosce le forme più complete e strutturate nella scuola media superiore. Nel 1996 sono state istituite a livello provinciale le Consulte degli studenti, organismi istituzionali di rappresentanza, composte da studenti rappresentanti di tutte le scuole superiori del territorio provinciale (D PR del 10 ottobre 1996, n. 567 - Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche). L’altro importante riferimento è rappresentato dallo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, approvato con il DPR n. 249 del 24 giugno 1998, che rappresenta lo strumento fondamentale della partecipazione studentesca nella scuola dell’autonomia. Definendo principi, diritti e doveri, lo statuto tenta di coniugare l’esperienza della cittadinanza studentesca con il percorso formativo e con la funzione pedagogica della scuola.

Con il Progetto Bambini, Ragazzi e Partecipazione l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori intende promuovere un’indagine per conoscere e far conoscere le esperienze di partecipazione di bambini e ragazzi fino ai diciotto anni di età attuate nel Veneto. In particolare, l’attenzione è principalmente rivolta a forme organizzate di partecipazione giovanile quali i Consigli comunali dei ragazzi, le Consulte giovanili, le Consulte studentesche provinciali, le esperienze di informazione (giornali e TG dei ragazzi).

Attraverso la ricerca, si intende promuovere sia la riflessione con il mondo adulto, in particolare con gli educatori, sul diritto dei giovani a partecipare come esercizio di una cittadinanza attiva, sia la consapevolezza nei giovani dei loro diritti e dei loro doveri, con particolare riferimento al diritto alla partecipazione e alle assunzioni di responsabilità che implica.

Il Progetto offre inoltre un’importante opportunità per far conoscere a bambini e ragazzi l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, le sue funzioni e i suoi progetti e per instaurare un dialogo, anche con l’inserimento nel sito Internet del Pubblico Tutore di uno spazio dedicato ai giovani e alle loro esperienze di partecipazione.
Le pagine web dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto

La promozione di una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza passa anche attraverso la ricerca, la produzione e la condivisione di materiali, documenti e informazioni.

L’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori dispone di un sito web (www.regione.veneto.it/tutoreminori), che offre informazioni sull’istituzione, le sue funzioni e i suoi progetti e che vuole anche essere un punto di riferimento importante per tutta l’utenza, mettendo a disposizione documenti e materiali vari sulle materie di competenza dell’Ufficio, usufruibili non solo dagli educatori, dagli insegnati, dagli operatori dei servizi e degli enti locali, ma anche dai cittadini in genere, con particolare riferimento ai genitori e, ovviamente, ai bambini e ragazzi.

Il sito, che è ospitato dal portale della Regione del Veneto, sarà completato da due principali database: il Database scuola, a supporto dell’attività di formazione e consulenza rivolta al mondo della scuola, che raccoglierà e ordererà sistematicamente i Piani dell’Offerta Formativa, le carte dei servizi, i memorandum d’intesa tra istituti scolastici e enti locali e ogni altro tipo di documentazione atto a veicolare l’impegno della scuola per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti nel territorio; il Database diritti dell’infanzia, a sostegno delle varie funzioni dell’Ufficio, che raccoglierà fonti normative internazionali, nazionali, regionali e locali, comprese le più significative pronunce degli organi giudiziari competenti in materia, nonché altri documenti (linee-guida, atti di indirizzo, codici etici, ecc.) che rappresentino buone intese alla promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’indirizzo Internet delle pagine del Web del Pubblico Tutore dei minori del Veneto è http:// www.regione.veneto.it/ pubblicotutore.
Capitolo V

L’attività di ascolto.
Il monitoraggio e la segnalazione

La L.R. 42/88, nell’indicare le funzioni del Pubblico Tutore dei minori (art. 2), non fa uno specifico ed esplicito riferimento all’”ascolto” o all’accoglimento di istanze, rimproveri, denunce di cittadini, bambini, associazioni o istituzioni, che segnalano un torto, un abuso, un maltrattamento, una circostanza di sofferenza o una ingiustizia e ne chiedono riparazione attraverso un percorso pre- o para-giurisdizionale.

Parimenti non fissa modi, procedure, obblighi, adempimenti relativi alla condotta dell’Ufficio per trattare la risoluzione dei casi, di cui sia venuto a conoscenza.

La legge si limita al riguardo a fare una menzione indiretta ed implicita, quando assegna al Pubblico Tutore dei minori il compito di “segnalare ai Servizi Sociali e all’Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario…. o fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate…..” (art. 2 lettere f, g).

E’ evidente che si tratta di una scelta del legislatore regionale distinta, e a ragione, da quella operata per definire le funzioni e le procedure di azione del Difensore Civico, almeno per due ragioni:

a) perché il soggetto delle attenzioni del Pubblico Tutore dei minori è il minore “infante”, cioè colui che per definizione (in-fans = che non ha parola) non ha autonoma e compiuta capacità giuridica di far sentire la propria voce, di elevare rimproveri e protesta e di chiedere giustizia; insomma il protagonista è persona – titolare di diritti – per il cui compiuto riconoscimento di bisogni e diritti sono predisposti istituti e servizi (dalla famiglia ai servizi al volontariato) che gli danno voce, rappresentanza, accudimento ecc.;
b) in secondo luogo, perché un istituto di garanzia – qual è il Pubblico Tutore dei minori – non potrebbe intervenire con atteggiamenti censori o sostitutivi in una materia ed in un ambito psicologico, sociale e giuridico, così delicato e complesso come quello dell’infanzia; che per l’appunto ha a disposizione risorse professionali, tecniche ed apparati adeguati alle moderne politiche di protezione e di promozione dei diritti dell’infanzia e della famiglia, quali la legislazione dell’Italia e del Veneto hanno predisposto.

Si tratta quindi di un’attività la cui esplicazione avviene per deduzione o di etica pubblica e sociale o di interpretazione normativa.

Infatti se da un lato ricorre l’esigenza di sovvenire a richieste obbiettive e non rare di aiuto, di indirizzo, di sostegno a persone, genitori, zii, nonni, operatori dei servizi, responsabili di strutture tutelari, che si trovano in una “impasse” istituzionale o psicologica o organizzativa e a cui è doveroso tentare di dare risposte e sostegno; dall’altro si tratta di raccogliere e dare un senso all’attività di “segnalazione”. E la fonte della segnalazione, oltre che fondarsi sulla “vigilanza” verso istituti e comunità, non può non avvantaggiarsi ed alimentarsi anche dell’azione di ascolto e di dialogo con i cittadini.

Per il vero la registrazione delle richieste pervenute all’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori permette di conoscere una realtà nascosta, che non è esplicitata nella definizione legislativa dell’Ufficio e che tuttavia contribuisce fondamentalmente a dargli una identità funzionale all’interno della nostra società, perché mostra interessanti spunti di riflessioni su alcune problematiche sociali e culturali legate alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L'Ufficio. Organizzazione e fabbisogno

Le modalità dell’ascolto

In base all’esperienza maturata dall’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori, sono state messe a punto alcune modalità per attuare l’ascolto di quanti si rivolgono al Pubblico Tutore, con il ricorso a competenze in campo psicologico, giuridico ed amministrativo.

L’azione di ascolto si articolà in diverse fasi.

La prima fase è quella dell’accoglimento. Generalmente la richiesta è annunciata da una telefonata; chi risponde invita la persona ad un appuntamento oppure ad inviare via posta o fax un promemoria scritto o documentazione specifica sul suo caso. Non viene fornita telefonicamente in primo colloquio alcuna consulenza, a meno che la richiesta sia
L'attività di ascolto

A titolo esemplificativo, illustriamo di seguito l’attività di ascolto espletata nel 2002 dall’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori.

Nel corso dell’anno si sono rivolti al Pubblico Tutore dei minori sia cittadini a titolo personale sia operatori appartenenti alle ULSS, agli Enti locali, alla scuola, nonché rappresentanti di Associazioni di volontariato.

Le segnalazioni pervenute nell’anno 2002 sono state complessivamente 95 così ripartite:
- 58 provenienti da cittadini (A);
- 37 provenienti da istituzioni e associazioni (B).

A. Le segnalazioni provenienti da cittadini

Le segnalazioni fatte pervenire direttamente dai cittadini rappresentano il gruppo più consistente. Essi possono essere suddivise in categorie sulla base del soggetto segnalatore e della problematica segnalata e in base a tale suddivisione verranno descritte nelle pagine che seguono.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipologia delle problematiche proposte</th>
<th>Tipologia persone che si sono rivolte al Pubblico Tutore dei Minori</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Genitore (i)</strong> 53%</td>
<td><strong>Separazione e figli:</strong>&lt;br&gt;- Mancato rispetto del diritto di un figlio agli incontri con il genitore separato&lt;br&gt;- Sospetto di abuso o trascuratezza del figlio da parte del genitore affidatario. <strong>Istituzioni e tutela:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione di un conflitto con le istituzioni che tutelano il minore dopo la sospensione della potestà e richiesta di essere tutelati.&lt;br&gt;- segnalazione problematica rispetto diritti minori in ambito penale <strong>Scuola e minori:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione di sospetto maltrattamento dell’insegnante sul figlio. <strong>Istituzioni e disabilità:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione di un conflitto con le istituzioni che erogano servizi assistenziali al figlio con disabilità&lt;br&gt;- segnalazione del mancato rispetto di un diritto assistenziale del minore. <strong>Varie:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione maltrattamento extrafamiliare dei figli.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nonni</strong> 9%</td>
<td><strong>Separazione e nipoti:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione della perdita del rapporto con i nipoti per opposizione del genitore separato affidatario.&lt;br&gt;- richiesta di affidamento del nipote per tutelarlo da una situazione fortemente conflittuale nella separazione dei genitori.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zii</strong> 4%</td>
<td><strong>Separazione e nipote:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione di maltrattamento del nipote da parte del genitore affidatario separato. <strong>Riconciliamento con un componente della famiglia allargata:</strong> richiesta di affidamento di una nipote che risiede nello stato di origine</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gruppo familiare</strong> 2%</td>
<td><strong>Istituzioni e tutela:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione di conflitto con l’istituzione che tutela il minore</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Coppia in attesa di adozione</strong> 7%</td>
<td><strong>Istituzioni che tutelano i minori abbandonati:</strong>&lt;br&gt;- richiesta di chiarimenti sull’affidabilità delle procedure degli organi giudiziari preposti o degli enti riconosciuti per le adozioni internazionali.&lt;br&gt;- segnalazione delle lentezza burocratiche che non tutelano il diritto del bambino ad una famiglia.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Persone che durante l’infanzia erano state adottate</strong> 4%</td>
<td><strong>Segreto delle origini:</strong>&lt;br&gt;- segnalazione dell’impossibilità di rintracciare la fratria o i genitori biologici.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
B. Le segnalazioni provenienti da istituzioni e associazioni

I casi segnalati all’attenzione del Pubblico Tutore, riguardanti una varietà di aree problematiche presentano in modo ricorrente i seguenti elementi caratteristici:

1) riscontro di disfunzioni logistiche e organizzative di istituti o comunità che ospitano minori;

2) contenzioso fra enti e strutture tutelari in relazione all’assunzione dell’onere della retta;

3) un vissuto critico nei confronti di altri soggetti istituzionali coinvolti nel caso: organi giudiziari e servizi sociali o sociosanitari;

4) lo “stallo” del caso, bloccato per mancanza di decisioni da parte dei soggetti istituzionali coinvolti al fine di rispettare il diritto dei bambini di crescere in una famiglia (la propria o una sostitutiva). I bambini generalmente si trovano accolti in strutture tutelari da tempo, a volte alcuni anni, senza alcuna chiarificazione sul loro futuro.
Le criticità esposte mostrano come, nel processo di intervento a tutela di uno o più minori, la difficoltà che crea ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo di base (rimuovere gli ostacoli psicoaffettivi e sociali allo sviluppo adeguato del bambino e farlo crescere in famiglia) può afferire a:

- una disfunzione interna alla rete dei servizi preposti alla tutela;
- una disfunzione comunicativa tra i servizi e gli organi giudiziari;
- una disfunzione interna agli organi giudiziari;
- una difficoltà di reperire regole adeguate alla novità della problematica.
La questione dell’“ascolto” - così come quella della “vigilanza” e della “segnalazione” - nell’ambito delle azioni di protezione, cura, promozione, riparazione e garanzia di un bambino (soprattutto quando è vittima attuale o potenziale di sofferenza, disagio, maltrattamento nella famiglia o fuori della famiglia) non è questione semplice.

E’ questione che esige di essere affrontata con discrezione, con senso della misura, con responsabilità professionale, con il senso del limite e della contiguità con altre competenze istituzionali o professionali.

E’ per questo che abbiamo voluto affrontare con gradualità e prudenza il progetto di valorizzare il ruolo dell’Ufficio di protezione e Pubblica Tutela dei minori come “luogo” di ascolto e di raccolta di istanze; così come altrettanta prudenza e gradualità abbiamo applicato nella declinazione, pur necessaria e utile, delle modalità per esercitare le funzioni di vigilanza e di segnalazione.
Capitolo VI

Conclusioni. Problemi e prospettive

Nel suo primo anno e mezzo di attività, documentato oltre che dalle relazioni annuali anche da questa pubblicazione, l’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto è passato da una fase caratterizzata dalla analisi di ipotesi ad una di presentazione di progetti; da un impianto principalmente assiologico ad uno programmatico; da un elenco di intenzioni alla narrazione di eventi, fatti ed azioni avviate o intraprese; da una organizzazione dell’Ufficio configurata come presenza testimionale ad un assetto di competenze professionali e di collaborazione in attività concrete ed operative.

Ne sono prova i due Progetti (Formazione Tutori e Sensibilizzazione e informazione per una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e le connesse azioni programmate, richiamati al capitolo IV.

Non tutte le funzioni elencate dall’art. 2 della legge 42/88 hanno trovato finora nella progettazione e nella attività dell’Istituzione adempimento paritario, completo, soddisfacente e definitivo.

Pertanto, a conclusione di questa presentazione dell’Ufficio di protezione e Pubblica Tutela dei minori, si possono fare alcune considerazioni, che hanno da un lato il senso di richieste, auspici e proposte da rivolgere alla Giunta e al Consiglio Regionale del Veneto, dall’altro il valore di prospettive e di impegni su cui lavorare nei prossimi mesi per completare il quadro di identificazione del ruolo e delle funzioni dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.

Sono qui di seguito riassunte alcune questioni sulle quali si ravvisa l’importanza e l’utilità di approfondimenti ulteriori e di impegni aggiuntivi.
Il Pubblico Tutore dei minori e gli interessi diffusi dell’infanzia

La lettera g) dell’art. 2 della L.R. 42/88 elenca fra le funzioni del Pubblico Tutore dei minori quella di segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carensi o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

E’ questa, espressa in altri termini, quella che con accezione più moderna potremmo definire “azione d’Ufficio a tutela degli interessi diffusi”, avendo precipua attenzione alla salvaguardia dei diritti dell’infanzia.

E’ una attività di grande significato rispetto all’esigenza di agire sulla prevenzione primaria e di operare per promuovere benessere; ed è un’attività che ha registrato nuove disponibilità e attenzioni nelle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali dopo la legge 285/97, promotrice di culture e politiche innovative per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.

E’ comunque un campo di iniziativa che esige energie, competenze, organizzazione forte e diffusa se si vuol passare dall’intervento sui singoli casi, segnalati o appresi, ad una azione d’ufficio sistematica quale potrebbe derivare dalla conoscenza, ad esempio, degli strumenti urbanistici delle Amministrazioni locali per verificarne il rispetto delle esigenze di protezione della salute dei bambini.

Si tratta dunque di non perdere il filo di un orientamento – quello di guardare all’interesse prevalente dell’infanzia – e di farlo valere in ogni circostanza opportuna e pertinente, pur sapendo che non sono proponibili né strutture né comportamenti di controllo generalizzati.

La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori d’età

Una seconda questione meritevole di approfondimento è data dalle opportunità e prospettive connesse alla la recente ratifica anche da parte dell’Italia della Convenzione sull’esercizio dei diritti dell’infanzia, approvata dal Consiglio d’Europa nel 1996.

La discussione parlamentare per la ratifica sulla base di un disegno di legge del Governo non è stata molto approfondita e le interpretazioni in ordine all’impatto della ratifica sul nostro ordinamento amministrativo e giudiziario che si occupa dei minori rimangono non univoche né scontate né semplici.
Ne fa opportunamente cenno anche la Mozione N. 107 approvata il 20 novembre del 2002 dal Consiglio Regionale con lo scopo di sollecitare tempi e modi della Ratifica.

La legge che autorizza la ratifica della Convenzione e dà l’ordine di esecuzione della stessa, approvata in via definitiva dal Parlamento l’11 marzo 2003 e al momento in cui scriviamo non ancora promulgata e pubblicata, non ha risolto alcuno dei problemi di adattamento sottesi dalla Convenzione. Sono problemi delicati e complessi.

Si tratta infatti di garantire al minore il diritto ad essere “ascoltato” nel processo giudiziario; di assicurare ai minori coinvolti in un procedimento giudiziario un “rappresentante”; di soddisfare anche nel processo minorile il rispetto del principio costituzionale sul giusto processo e sulla terzietà del Giudice (novellato art. 111 Costituzione) che, per il rinvio di alcune norme della legge 149/2001 al luglio 2003, non sono ancora compiutamente ottemperati; si tratta, infine (come dice l’art. 13 della Convenzione di Strasburgo), di ovviare per quanto possibile alla sottoposizione del minore alle fatiche e al disagio del processo giudiziario, cercando di provvedervi con il ricorso a procedure alternative e/o di “mediazione”.

L’attività dell’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori, in particolare con il Progetto Tutori, è in buona parte funzionale anche a questa idea moderna e garantistica della tutela dei diritti del minore. Altri requisiti, posti dalla Convenzione a garanzia dell’esercizio dei diritti dei bambini (ad esempio la mediazione) meritano però anche un approfondimento in sede giuridica e culturale, sia per fornire un contributo di idee al dibattito in corso, sia per valutare il grado di idoneità ed esemplarità dell’Istituto del Pubblico Tutore dei minori / Garante dei diritti dell’infanzia – così come formulato dalla Regione Veneto o così come potrebbe evolvere alla luce di una legge nazionale di principio – a sostenere quelle forme, integrative o preventive alla giurisdizione, di tutela dei diritti dell’infanzia con la mediazione.

Con questi intenti di studio, di ricerca, di approfondimento e di confronto (ma anche con la volontà di mettere a disposizione il bagaglio di esperienza e di conoscenza), l’Ufficio di protezione e Pubblica Tutela dei minori ha promosso nella primavera 2003 un’iniziativa di lavoro seminariale sulle implicazioni della ratifica della Convenzione di Strasburgo, in collaborazione con il Comitato Veneto dell’Unicef e il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per i diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova e sotto il patrocinio del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Questi gli obbiettivi dell’iniziativa realizzata:

a) produrre un contributo culturale interdisciplinare nel dibattito sulle implicazioni della ratifica della Convenzione europea di Strasburgo da parte
del Parlamento Italiano, con particolare riferimento agli art. 10/14 e alle soluzioni legislative per la loro attuazione ed implementazione;

b) fornire una proposta plausibile in ordine a:

- le forme di rappresentanza e di tutela dei diritti dei minori prima e durante "il processo;"

- "la mediazione" come strumento (giudiziario o amministrativo indipendente?) volto a ridurre la sottoposizione del bambino al conflitto giudiziario (art. 13 Convenzione di Strasburgo), nella logica del principio di "beneficìtà" piuttosto che entro quello, posteriore e riparativo, di "legalità".

c) valutare quale identità e ruolo possono assumere le Istituzioni indipendenti non giurisdizionali (Garante dell'infanzia) per svolgere l'azione di rappresentanza, di facilitazione, di sostegno, di mediazione di promozione culturale e formazione per garantire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Seminario di rilevanza nazionale, tenutosi il 28 marzo 2003 presso l'Università di Padova, ha accolto gli approcci culturali, scientifici e di esperienza di interlocutori diversi (Magistrati, avvocati, esperti psico-sociali, Istituzioni della tutela, Associazionismo impegnato nel settore) e ha posto a confronto le legislazioni dei Paesi europei sull'attuazione della Convenzione di Strasburgo e sulla definizione del Garante dell'Infanzia.9

I bambini e adolescenti stranieri non accompagnati

Un'altra specifica, contingente ragione per considerare attuali i temi posti dalla Convenzione di Strasburgo e per articolare al meglio gli istituti di garanzia è data dalla crescente rilevanza in Europa, in Italia e nel Nord-est del fenomeno della presenza di minori stranieri non accompagnati (così come definiti dal Decreto Legislativo 286/98) che pone esigenze di soluzione sul piano assistenziale, educativo, sociale, economico, giuridico e di ordine pubblico.

E' una questione per la quale la legislazione prevede l'intervento concomitante ed integrato di più soggetti istituzionali (Polizia, Magistratura, Enti locali, strutture tutelari, il Comitato Nazionale minori stranieri non accompagnati) in un contesto di competenze non sempre lineare ed efficace

9 Programma e materiali della giornata di studio sono disponibili in Internet all'indirizzo http://www.cepadu.unipd.it/a_formazione/convegni/28_03_03.asp?menu=formazione.
nei suoi esiti (inserimento del minore straniero in Italia tramite affido oppure rimpatrio assistito?) E’ una questione sulla quale valori universali, principi costituzionali e norme di legge concorrenti talvolta appaiono in contraddizione e danno luogo a interpretazioni differenziate. Si tratta ad esempio di scegliere se dare priorità ai criteri fissati dalla legge sull’immigrazione, finalizzata da un lato al controllo programmato dei flussi di immigrazione e dall’altro ad assicurare il ritorno del minore nella propria famiglia; oppure se all’inverso dare priorità ai criteri forniti dalla Convenzione di New York che promuovono per i minori il diritto all’accoglienza, all’assistenza, all’educazione al lavoro ecc. e, quindi, suggeriscono di predisporre gli strumenti giuridico amministrativi per accoglierli nel migliore dei modi attraverso le formule del “permesso di soggiorno per affidamento”, che consente l’inserimento del minore nella nostra società. E’ infine una questione la cui rilevanza sociale e la consistenza quantitativa non sono ancora compiutamente conosciute nel Veneto, nonostante qualche Amministrazione abbia tentato rilevazioni parziali ed altre abbiano tentato di coordinare “Linee guida di comportamento” per controllare il fenomeno e darvi le soluzioni più coerenti con il principio espresso dall’art. 3 della Convenzione di New York (“in tutte le decisioni relative ai fanciulli... l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”).

L’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e la Regione Veneto farebbero una scelta di lavoro di grande rilievo sociale ed istituzionale se riesissero a mettere a punto un progetto di ricerca per la conoscenza documentata del fenomeno e per l’elaborazione di Linee guida regionali che consentano di avere azioni amministrative e comportamenti omogenei e moderni in tutta la Regione.

La funzione di “vigilanza”

Una quarta questione – molto importante, complessa e delicata per le implicazioni anche interistituzionali che comporta – è quella della “vigilanza” (lettera b, art. 2 della L.R. 42/88) e della “segnalazione” (art. 2 lettere f, g).

Il tema – già accennato nelle pagine precedenti - è stato più volte oggetto di attenzione e di iniziative da parte della Regione, a partire dal Seminario di Bassano del luglio 2002 ( Assessore regionale alle politiche sociali dott. Antonio De Poli, Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni dr. Gustavo Sergio, Presidente
del Tribunale dei Minorenni dr.ssa Graziano Campanato, Osservatorio regionale sull’infanzia e Pubblico Tutore dei minori), anche alla luce di alcune ineludibili innovazioni normative, che propongono nuove e più efficaci soluzioni per esercitare la vigilanza sull’attività delle strutture tutelari e per segnalare con adeguatezza e tempestività le soluzioni di danno o pregiudizio e di pericolo per i minori.

Le innovazioni legislative più rilevanti sono:

- l’art. 9 della legge 149/2001, che individua nel Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni il destinatario delle informazioni sui minori ospiti di istituti o comunità e gli assegna compiti ispettivi;

- l’articolo 2 della stessa legge 149/2001, che assegna alle Regioni il compito di definire gli standard minimi a cui debbono uniformarsi le comunità e gli istituti e di conferire alle ULSS e ai Comuni i compiti di sorveglianza e di controllo sulla base dei “Regolamenti sui criteri di autorizzazione di accreditamento”. (riferimento alla L.R. n. 22/2002 e ai relativi regolamenti sui criteri in fase di adozione).


Ebbene proprio per individuare criteri affidabili di valutazione sull’efficacia, sulla qualità e sulla congruità degli interventi assistenziali rivolti a minori accolti in strutture tutelari; per attuare una vigilanza che eviti interventi in sovrapposizione ai compiti ispettivi degli organi giudiziari ed ai compiti di sorveglianza da parte degli organi competenti regionali e degli enti locali; e per dare corso al lavoro iniziato con il citato Seminario di Bassano, sarebbe opportuno dare ulteriore seguito al Gruppo di lavoro interistituzionale, per:

a) aggiornare, anche alla luce della sopravvenuta Legge 149/2001, il documento “Linee Guida”, finalizzato alla osservanza dei criteri per la “rilevazione delle situazioni di pregiudizio, l’intervento dei servizi e la
segnalazione al Tribunale dei Minorenni" e al pieno possesso di tale cultura tecnica della "segnalazione" da parte degli operatori dei servizi sul territorio;

b) definire parametri di valutazione– indicatori e creare sinergie per esercitare la vigilanza, l’ispezione e il controllo, che si articolano ai sensi delle leggi vigenti nei tre momenti interdipendenti: dell’ispezione a cura della Procura presso il Tribunale per i Minorenni (art. 9 legge 149/2001) finalizzata all’accertamento dei casi di abbandono e al conseguente procedimento di adottabilità; del controllo e della verifica da parte della Direzione Regionale ai Servizi Sociali sul rispetto dei requisiti definiti dalla Regione in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali (L.R. 22/2002 e relativi regolamenti); e della vigilanza ad opera del Pubblico Tutore sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esteri alla propria famiglia (L.R. 42/88 art. 2 lettera b).

c) aggiornare i criteri di analisi, statistica e comunicazione dei dati da parte dell’Osservatorio Regionale per renderli più funzionali alla tempestiva e compiuta conoscenza dei soggetti istituzionali (Regione, Procura e Tutore), onde rendere più pronta ed adeguata l’azione sociale e legale di protezione, promozione e tutela dei bambini.

Il Pubblico Tutore dei minori, garante dei diritti dell’infanzia, nell’ordinamento regionale del Veneto

Vi è infine una quinta ed ultima questione, finalizzata a dare una connotazione, un’identità, una relazionalità più puntuale, funzionale, certa e visibile all’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori nel contesto dell’ordinamento regionale, dopo che il Consiglio Regionale nel 1988 ha creato questa Istituzione che, seppur a scadenza differita, la Regione ha voluto nel 2001 concretamente attivare.

E’ una questione che, in sintesi e schematicamente si può rappresentare nelle seguenti istanze/esigenze:

1) inserimento nel Nuovo Statuto della Regione di una norma di principio che preveda l’istituzione delle Autorità indipendenti di garanzia e fra esse del Pubblico Tutore dei minori/ Garante dell’esercizio dei diritti dei fanciulli;

2) anche a seguito dell’auspicato recepimento in Statuto, potrebbe essere dato luogo ad alcuni adeguamenti o aggiornamenti della stessa legge.
istitutiva, che - pur conservando una sostanziale validità alla prova dell’esperienza - tuttavia, per alcuni aspetti, potrebbe essere perfezionata.

Mi riferisco ad esempio: all’esigenza di apprestare strumenti e procedure per rafforzare l’autonomia e la responsabilizzazione dell’Ufficio; alla esigenza di avvilmeto e collaborazione con l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza; alle forme di collaborazione con il contiguo ed affine Ufficio del Difensore Civico regionale; al posizionamento dell’Ufficio rispetto alla Giunta Regionale e/o al Consiglio Regionale, tenuto conto peraltro della proposta di legge regionale n. 191/2002 già citata; alla diversa e più puntuale declinazione delle funzioni, tanto più se intervenissero nel frattempo o norme legislative nazionali di principio oppure indicazioni innovative in ottemperanza alla ratifica della Convenzione di Strasburgo.

In conclusione, anche per effetto della eventuale adozione delle sopracitate innovazioni, si possono affermare alcuni convincimenti:

1) il Veneto conferma il suo primato di Regione guida, antesignana nella promozione di politiche sociali avanzate e di Istituzioni di Garanzia;

2) l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, a partire dal 2001, è passato a una nuova fase di organizzazione, di ruolo, di attività. È una struttura operante, dotata di collaborazioni professionali, che ha elaborato e sta realizzando Progetti credibili e concreti;

3) l’apprestamento di attenzione e di risorse da parte del Consiglio Regionale e del Governo Regionale all’Ufficio è funzionale al perfezionamento di una istituzione che - proprio perché auspicata e sostenuta dagli organismi sovranazionali - potrebbe trovare nell’esperienza veneta un punto di riferimento esemplare ed emblematico a livello nazionale.

Tutto ciò porta a ribadire conclusivamente che il Veneto nel 1988, con l’approvazione delle leggi istitutive delle Autorità di garanzia, ha fatto indubbiamente una scelta importante e positiva per dare valore ai principi di democrazia, di rispetto dei diritti umani, di giustizia, di solidarietà e di socialità partecipata; e che la Regione nel 1994 e nel 2001, creando le condizioni organizzative e finanziarie per dare corso operativo a quelle Istituzioni, ha dato prova di concretezza e di fattività.
Appendice
Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42:
Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori

(BUR n. 47/1988)

Art. 1 - (Istituzione).


2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 - (Funzioni).

1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 della legge n 698/ 1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento;

d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 3 - (Struttura dell’Ufficio).
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell’Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell’area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8. (1)

4. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell’osservatorio permanente di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”.

Art. 4 - (Elezione).

1. Il titolare dell’Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. (2)

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all’insediamento del successore.

4. Il titolare dell’Ufficio è rieleggibile una sola volta.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo titolare dell’Ufficio.

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.

1. Per l’elezione a titolare dell’Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l’elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l’Ufficio:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

---

(1) La legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è una legge di novellazione l’art. 5 ha introdotto l’art. 18 bis nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

(2) Art. 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ha modificato il comma disponendo che il titolare dell’ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L’Ufficio è comunque incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.(3)

Art. 6 - (Revoca).

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell’Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell’Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7 - (Trattamento economico).

1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l’indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.(4)

Art. 8 - (Collegamenti istituzionali).

1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull’andamento dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L’Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

(3) Articolo così sostituito da art. 51 legge regionale 5 febbraio 1996, 6.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l’Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9 - (Rapporti con il Difensore civico).

1. Il difensore civico e il titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 10 - (Norma finanziaria).

1. All’onere di lire 150 milioni derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 “ Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perentali dalle spese correnti ” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 61444 denominato “ Spese per l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ” con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa.

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia


Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione:

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace del mondo;

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di ogni altra circostanza;

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari;

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta della Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici -- in particolare negli articoli 23 e 24 -- nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali -- in particolare all'art. 10 e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita";

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minore (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

**Articolo 5**

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

**Articolo 6**

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

**Articolo 7**

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

**Articolo 8**

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

**Articolo 9**

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espullsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sè conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

**Articolo 10**

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e di abbandonare ogni paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione e della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
   a) al rispetto dei diritti o delle reputazioni di altrui; oppure
   b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Articolo 15
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuoccano al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in
considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24


2. Gli Stati pari si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
Appendice

b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare 
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, 
in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di 
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento 
dell’ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano 
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, 
sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un 
aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in 
materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 
pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in 
vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente 
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di 
sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine 
di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica 
periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, 
compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa 
attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e 
della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo 
conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal 
fanciullo o per suo conto.
Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adozione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.


**Articolo 29**

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

   a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

   b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

   c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

   d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

   e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera di nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

**Articolo 30**

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31


Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
   a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
   b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
   c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

**Articolo 35**

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

**Articolo 36**

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

**Articolo 37**

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nè la pena capitale nè l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della
loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

**Articolo 38**

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

**Articolo 39**

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

**Articolo 40**

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza innanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedere, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolare modo:

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

**Articolo 41**

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più proprie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

**Articolo 42**

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

**Articolo 43**

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equaripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
Appendice. Legge regionale 42/1988
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno
adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi
realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per
gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i
fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella
presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al
Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in
esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono
tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente -- in conformità con il
capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo -- le informazioni di base in precedenza
fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa
all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio
Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro
paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la
cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle
disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

**Articolo 46**

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

**Articolo 47**

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**Articolo 48**

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

**Articolo 52**

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

**Articolo 53**

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

**Articolo 54**

L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori


Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell’articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

*Riportiamo il testo della legge di ratifica ed esecuzione:

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”

Articolo 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Articolo 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Articolo 3.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell’Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconosendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscono l’importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un’autorità giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Campo di applicazione e oggetto della Convenzione, e definizioni

Articolo 1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l’età di 18 anni.

2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all’esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all’atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un’autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.

5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all’applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un’autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;

b) “detentori delle responsabilità genitoriali”, i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;

c) “rappresentante”, una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un’autorità giudiziaria a nome di un minore;

d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell’età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

Capitolo II - Misure di ordine procedurale per promuovere l’esercizio dei diritti dei minori

A. Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a) ricevere ogni informazione pertinente;

b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi,
la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l’opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, in particolare:

a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;

c) il diritto di designare il proprio rappresentante;

d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

Articolo 6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l’opinione da lui espressa.

Articolo 7 - Obbligo di agire prontamente
Nei procedimenti che interessano un minore, l’autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell’autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l’autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8 - Possibilità di procedere d’ufficio
Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d’ufficio.

Articolo 9 - Designazione di un rappresentante
1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10
1. Nei procedimenti dinanzi ad un’autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacita di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D. Estensione di alcune disposizioni
Articolo 11
Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E. Organi nazionali

Articolo 12
1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l’altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l’esercizio dei diritti dei minori.
2 Tali funzioni sono le seguenti:
   a) fare delle proposte per rafforzare l’apparato legislativo relativo all’esercizio dei diritti dei minori;
   b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all’esercizio dei diritti dei minori;
   c) fornire informazioni generali sull’esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
   d) rendersi edotti dell’opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F. Altre misure

Articolo 13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti
Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica
Quando il diritto interno prevede l’assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15 - Rapporti con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

Capitolo III – Comitato permanente

Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
   a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
   b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;
   c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17 - Membri
2. Ogni Stato di cui all’articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
   - ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
   - il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
   - la Comunità europea; - qualunque organismo internazionale governativo;
   - qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell’articolo 12;
   - qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell’articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell’esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18 - Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.

2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.

3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.

4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

Capitolo IV - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, con le disposizioni dell’articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell’articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all’approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l’approvazione il testo è comunicato alle Parti per l’accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Capitolo V - Clausole finali

Articolo 21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente
Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nel confronto di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.


Articolo 24 - Riserve
Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25 - Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26 - Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
d) ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell’articolo 25;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.